

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

327° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri	»	39
7 ^a - Istruzione	»	45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	52
10 ^a - Industria	»	55
11 ^a - Lavoro	»	66
12 ^a - Igiene e sanità	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	76

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	81
--------------------------	-------------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	84
Schengen	»	91

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	93
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	95
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	100
10 ^a - Industria - Pareri	»	101

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	102
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0052º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 6 giugno 1998, il dottor Vincenzo Scotti ha trasmesso una lettera con la quale fornisce alcune informazioni sulla domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Salerno (Doc. IV-bis, n. 15), riguardo alla quale il Senato si è già pronunciato nel senso della concessione.

Fa inoltre presente che, in data 12 giugno 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Francesco Cossiga ha comunicato di aver ricevuto un invito a comparire dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta per testimoniare in ordine a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente conclude informando la Giunta che il senatore Riccardo De Corato ha inviato una missiva, in data 12 maggio 1998, con la quale segnala che l'avvocato Fabio Massimo Nicosia, dopo averlo tratto in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Milano per opinioni da lui espresse, ha poi presentato richiesta scritta di conciliare la lite rinunciando all'azione e ai diritti azionati.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Venezia

(R135 000, C21ª, 0070º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 2 giugno 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Lu-

ciano Lago ha comunicato di aver ricevuto un invito a comparire da parte della Procura della Repubblica di Venezia in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente precisa che il senatore Lago è indagato per il reato previsto dall'articolo 1, I e III comma, del D.L. 22 gennaio 1948, n. 66, per aver impedito la libera circolazione di persone e automezzi, e per il reato previsto dall'articolo 337 del codice penale, per avere opposto resistenza ad un pubblico ufficiale e per aver usato violenza e minaccia nei confronti di alcuni poliziotti e carabinieri, nel corso di una manifestazione svoltasi in Venezia-Tessera alla fine del mese di gennaio 1997, alla quale hanno preso parte i comitati di agricoltori organizzati per protestare contro il contingentamento della produzione del latte deciso a livello comunitario.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Luciano LAGO, al quale rivolgono domande i senatori GASPERINI, VALENTINO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Lago, si apre la discussione nel corso della quale intervengono i senatori GRECO, VALENTINO, RUSSO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

270ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e Testa e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che il decreto-legge è stato adottato in conseguenza dei recenti, noti avvenimenti in Campania: esso contiene disposizioni sui piani di bacino e gli interventi di riassetto idrogeologico, sull'individuazione delle aree a rischio, per una più adeguata dotazione dei sistemi di monitoraggio, prevedendo anche la fissazione, al 31 dicembre 1998, di un termine per gli adempimenti conseguenti, in mancanza dei quali provvederà il Governo in via sostitutiva, avvalendosi dei necessari apporti scientifici. Il provvedimento contiene anche misure finanziarie, in particolare per la concessione di crediti agevolati alle imprese che operano nelle zone dichiarate non a rischio. Altre norme riguardano proroghe di termini e disposizioni sul servizio di leva, delle quali condivide l'urgenza. Conclude ravvisando la sussistenza dei requisiti di costituzionalità e propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva quindi la proposta della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2509-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, il 4 giugno 1997, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri e Delfino Teresio, modificato dal Senato, in prima deliberazione, l'11 marzo 1998, approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, nuovamente in prima deliberazione, il 1º aprile 1998 (Esame)

Il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge costituzionale è all'esame della Commissione per la seconda deliberazione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che l'arresto del processo di riforma della seconda parte della Costituzione non fa venir meno l'opportunità del disegno di legge, la cui normativa andrà completata eventualmente ricorrendo alla procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore ELIA ricorda che il progetto approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali prevedeva un numero variabile di parlamentari, in funzione delle norme legislative ordinarie sull'elezione della Camera dei deputati convenute tra le varie forze politiche. Si spiega così il rinvio alla norma costituzionale per la determinazione del numero degli eletti nella circoscrizione estero. L'alternativa è ora di procedere all'aumento del numero dei parlamentari previsti dalla Costituzione ovvero di riservarne una quota alla circoscrizione predetta.

Per il senatore ROTELLI la modifica costituzionale non appare risolutiva, criticabile è la sua formulazione per cui l'innovazione non si può proprio dire esemplare.

Il senatore BESOSTRI è favorevole a completare l'iter del disegno di legge costituzionale, ma occorre subito procedere ad una verifica per non suscitare dubbi di legittimità o di correttezza sulle prossime elezioni politiche, in caso di mancata attuazione.

Il senatore PASTORE auspica anch'egli che sia data attuazione al rinvio contenuto nell'articolo unico, dichiarandosi intanto favorevole alla sua approvazione.

Analogo intendimento esprime la senatrice PASQUALI con l'impegno a studiare una soluzione soddisfacente.

La Commissione conferisce alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge.

(2425) *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo*

(203) *SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo*

(554) *BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso nella seduta del 10 giugno 1998.

Si riprende la trattazione degli emendamenti all'articolo 4. Sull'emendamento 4.1, a suo tempo accantonato, il relatore GUERZONI chiede un'ulteriore riflessione, per una valutazione successiva alla stregha delle determinazioni che saranno assunte in ordine all'articolo 7.

La Commissione consente.

Quanto all'emendamento 4.5, il presidente VILLONE ricorda che il relatore si era dichiarato disponibile a modificare il secondo periodo del comma 2, senza tuttavia sopprimerlo. Il sottosegretario TESTA precisa che nell'emendamento 7.100 è prevista la compilazione di un apposito verbale.

Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento.

Sugli emendamenti 4.17 e 4.24, di contenuto identico, il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso a suo tempo un parere contrario. Gli emendamenti, posti in votazione, non risultano accolti.

Quanto all'emendamento 4.11, il PRESIDENTE rammenta il parere contrario già espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. L'emendamento viene poi respinto.

In merito all'emendamento 4.2, e agli emendamenti 4.12 e 4.19, di contenuto identico, il PRESIDENTE menziona il parere favorevole del relatore e la richiesta del Governo di una formulazione che assicuri più coerenza tra le due proposte di modifica.

Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 4.200, che riassume le due proposte in un solo testo. Il presidente VILLONE osserva che la previsione nel comma 3 di un invito ad eleggere il domicilio è comunque impropria. Concorde il senatore TABLADINI. Il senatore BESOSTRI ritiene che una volta autorizzato il soggiorno, lo straniero possa essere obbligato ad eleggere un domicilio. Dichiarà di condividere, quindi, la nuova proposta emendativa formulata dal relatore. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che l'elezione di domicilio è comunque una situazione di diritto, ma non di fatto. Il sottosegretario TESTA replica che essa è funzionale al recapito delle notifiche. Secondo il presidente VILLONE vi è anche un interesse dell'autorità a conoscere il

domicilio dell'interessato. Il senatore TABLADINI condivide il nuovo emendamento proposto dal relatore, che corrisponde alla finalità dell'emendamento 4.2, da lui sottoscritto. Il senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 4, che prescrive in generale la fissazione della dimora e l'indicazione della residenza per il richiedente asilo. Secondo il senatore GASPERINI, si potrebbe integrare il comma 5, prevedendo in quel contesto anche l'elezione di domicilio, mentre il comma 3 potrebbe limitarsi a prevedere l'autorizzazione al soggiorno temporaneo. Il senatore PASTORE precisa che il comma 3 si riferisce esclusivamente al caso di domande inoltrate ai posti di frontiera, mentre il comma 5 riguarda tutti i richiedenti asilo. Il presidente VILLONE considera contraddittorie le indicazioni normative desumibili dai commi 3 e 5, nel contesto di una domanda inoltrata ai posti di frontiera. Il relatore GUERZONI replica che nel caso del comma 3 si presuppone che il pre-esame sia stato positivamente superato; d'altra parte a suo avviso non è necessario mantenere nel testo la disposizione del comma 5. Il senatore FISICHELLA reputa preferibile disporre il comma 3 alla fine dell'articolo 4, poichè si tratta di regolare una ipotesi eccezionale. Concorde il presidente VILLONE. Il relatore GUERZONI insiste per la validità della previsione contenuta nel comma 3, mentre il sottosegretario TESTA rammenta che il presupposto del comma 3 è la conclusione positiva della fase di pre-esame e il senatore PASTORE invita a conciliare le esigenze prospettate dal relatore e quella di ordine normativo rappresentata dal senatore Fisichella. Si conviene quindi di accantonare l'ulteriore esame dell'emendamento 4.200.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene quindi sull'opportunità di accantonare anche gli altri emendamenti che restano da esaminare in riferimento all'articolo 4.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, il PRESIDENTE ricorda il parere positivo del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 5.2, che viene successivamente approvato dalla Commissione.

L'emendamento 5.1 è invece respinto, dopo che il Presidente ha rammentato i pareri negativi già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 5.3, il senatore PASTORE insiste nel sostenere che la competenza del giudice minorile deve essere precisata nel caso di specie, poichè non può essere rilevante il domicilio del minore. Secondo il presidente VILLONE anche la questione appena sollevata dal senatore Pastore dovrebbe essere risolta una volta definito l'articolo 7. Si conviene pertanto di accantonare l'emendamento 5.3.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il presidente VILLONE ricorda che il Governo ha presentato da ultimo un testo interamente sostitutivo dell'articolo (emendamento 7.100).

Al riguardo sono stati presentati alcuni subemendamenti, per i quali invita i proponenti a svolgere la relativa illustrazione.

Il senatore TABLADINI illustra i subemendamenti da lui presentati: il 7.100/5 assicura la sorveglianza dei richiedenti asilo nella fase di pre-esame. Il RELATORE osserva che tale prescrizione è già contemplata nel comma 3 dell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA conferma l'interpretazione del relatore e richiama l'attenzione anche sul comma 9 dell'emendamento 7.100. Il senatore TABLADINI ritiene comunque necessaria la precisazione contenuta nel suo subemendamento e dà quindi per illustrati gli altri subemendamenti da lui presentati.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrati i propri subemendamenti.

Il senatore MARCHETTI ritira i subemendamenti da lui presentati, ad eccezione del 7.100/3.

Il relatore GUERZONI dà per illustrati i suoi subemendamenti.

Il senatore TABLADINI, quindi, richiama nuovamente l'attenzione sull'opportunità di prevedere esplicitamente la sorveglianza dei richiedenti asilo.

Il sottosegretario TESTA considera risolta tale questione nell'ambito dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, già preannunciato nella precedente seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 504

Art. 4.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «alla questura del luogo di dimora» con le seguenti: «eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora».

4.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.5

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, dopo le parole: «agli stessi fini sono ammesse», inserire le seguenti: «gli avvocati di fiducia dello straniero, nonchè».

4.17

LUBRANO DI RICCO

4.24 (Identico all'em. 4.17)

DIANA Lino

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: «se autorizzati», fino a: «organizzazioni».

4.11

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «invita lo straniero ad eleggere domicilio», con le seguenti: «autorizza lo straniero a soggiornare».

4.2

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «eleggere domicilio nel territorio dello Stato», inserire le seguenti: «ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».

4.12

LUBRANO DI RICCO

4.19 (Identico all'em. 4.12)

DIANA Lino

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «invita lo straniero ad eleggere domicilio», con le seguenti: «autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».

4.200

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b-bis) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma».

4.7

MARCHETTI

4.14 (Identico all'em. 4.7)

LUBRANO DI RICCO

4.21 (Identico all'em. 4.7)

DIANA Lino

4.27 (Identico all'em. 4.7)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorità di Pubblica sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo».

4.3

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con facoltà di adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo».

4.30

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «articoli 7 e 11», inserire le seguenti: «L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del predetto termine».

4.4

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo».

4.31

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: «maggiorrenne», con le seguenti: «di età non inferiore agli anni 18».

5.2

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: «entro il quarto grado», con le seguenti: «entro il terzo grado».

5.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «territorialmente competente», con le seguenti: «del luogo di presentazione della domanda».

5.3

PASTORE, MAGGIORE

Art. 7.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Durante tale periodo, il richiedente asilo è sottoposto a regime di sorveglianza da parte dell'Autorità di Pubblica sicurezza».

7.100/5

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: «Al pre-esame» fino alla fine del comma.

7.100/4

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «presso le questure individuate» con le seguenti: «eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata».

7.100/6

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: «ai suoi familiari», inserire le seguenti: «entro il terzo grado».

7.100/8

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo», inserire le seguenti: «che ne abbiano altro titolo e».

7.100/24

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo le parole: «Gli interessati sono assistiti», inserire le seguenti: «e sorvegliati».

7.100/7

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: «ove necessario».

7.100/18

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), spostare l'ultimo capoverso dopo la lettera e).

7.100/20

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «anche non».

7.100/1

MARCHETTI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «grave delitto di diritto comune commesso all'estero», inserire le seguenti: «per il quale l'ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi».

7.100/9

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi».

7.100/10

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «con sentenza di secondo grado anche se non definitiva».

7.100/2

MARCHETTI

Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.100/21

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).

7.100/19

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ammissibile».

7.100/22

LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove sia richiesta l'applicazione del disposto del presente comma dall'interessato o dal rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal rappresentante dell'organizzazione non governativa autorizzato ad assistere al pre-esame, la domanda di asilo è immediatamente trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite al comma 7».

7.100/23

LUBRANO DI RICCO

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «respingimento immediato» inserire le seguenti: «o all'espulsione».

7.100/17

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

7.100/3

MARCHETTI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

7.100/12

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Durante tale periodo non si intende sospesa l'azione di sorveglianza».

7.100/11

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 9, sostituire le parole da: «Qualora il pre-esame» fino a: «o dei suoi familiari», con le seguenti: «Nelle more del pre-esame».

7.100/13

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno» con le seguenti: «e la vigilanza».

7.100/14

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «fissano il proprio domicilio» con le seguenti: «sono autorizzati a soggiornare».

7.100/15

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito».

7.100/16

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda sulla base delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del successivo comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro dell'interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata, l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia,

immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l'ingresso o la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L'inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo l'impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere rinvio in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente infondata.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso

di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimento degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

7.100

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

301ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0084ª)

Il senatore PARDINI richiama l'attenzione sull'esigenza di riprendere immediatamente ed esaurire nei tempi più brevi possibili l'esame del disegno di legge n. 3081 finalizzato a consentire la proroga dei termini delle indagini preliminari relative ad alcuni gravissimi fatti di strage, sottolineando che un ulteriore rinvio della discussione di tale provvedimento potrebbe privare l'intervento legislativo di qualsiasi reale efficacia, mentre sembra estremamente improbabile, in questo momento, che fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione possa realizzarsi una ampia convergenza sulla problematica in questione. In tale prospettiva la ripresa dell'esame appare un passaggio obbligato affinché ciascun gruppo parlamentare si assuma in maniera chiara ed inequivoca le proprie responsabilità.

Il presidente ZECCHINO prende atto di quanto fatto presente dal senatore Pardini e rileva però come, allo stato, debba considerarsi preferibile che la Commissione prosegua l'esame dei disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia, rinviando momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 3081 in modo da consentire uno spazio di riflessione che permetta di raggiungere un accordo fra le forze di maggioranza e di opposizione che, dato l'elevatissimo numero di emendamenti presentati, rappresenta la condizione necessaria per una rapida definizione dell'iter di quest'ultima proposta normativa. Il Presidente auspica che quest'accordo possa essere raggiunto, assicurando la conclusione

dell'esame del disegno di legge n. 3081 nel corso di questa stessa settimana.

Il senatore PARDINI dichiara, per protesta, di abbandonare l'aula della Commissione.

Il senatore GRECO ricorda che l'improvviso inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3081 è avvenuto stravolgendo le priorità già definite in sede di ufficio di presidenza della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno 1998.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base, a partire dall'espressione dei pareri sugli emendamenti successivi all'emendamento 12.21.

Il Presidente ricorda che il parere sui precedenti emendamenti è stato già espresso nella seduta pomeridiana del 10 giugno 1998.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.23 e 12. 26, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.34, 12.38 e 12.39 ed esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.23, 12.26, 12.32, 12.43 e 12.48, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 12.22.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 a partire dall'emendamento 12.1.

Il relatore FOLLIERI chiede al Governo di chiarire quali siano le implicazioni connesse con le previsioni contenute nell'articolo 16-*quater*

introdotto dall'articolo 12 in esame, sottolineando, al riguardo, come sussistono alcune perplessità circa gli effetti che tale disposizione potrebbe determinare vista la normativa attualmente vigente in materia di concorso materiale di reati da un lato e concorso formale e reato continuato dall'altro. Propone altresì che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.1, ponendo ai voti prima la parte relativa alla soppressione dell'articolo 16-*bis*, quindi la parte relativa alla soppressione dell'articolo 16-*ter* e infine la parte relativa alla soppressione dell'articolo 16-*quater*.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente ZECCHINO dispone che così rimanga stabilito.

Il senatore BERTONI annuncia, a titolo personale, il suo voto favorevole alla soppressione dell'articolo 16-*bis* introdotto dall'articolo 12 in esame in quanto ritiene che la previsione dell'obbligo di redigere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione debba essere giudicata incostituzionale alla luce dei rilievi svolti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 420 del 1995. Per le stesse ragioni, preannuncia la sua astensione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 e il suo voto contrario sullo stesso articolo 12.

Il senatore GRECO annuncia che il Gruppo Forza Italia voterà contro la soppressione dell'articolo 16-*bis* ritenendo che, rispetto alle preoccupazioni che hanno indotto il senatore Milio a presentare tale proposta emendativa, debba ritenersi prevalente l'esigenza di fissare un limite temporale entro il quale il collaboratore dovrebbe rendere tutte le proprie dichiarazioni. Prosegue preannunciando invece il voto favorevole alla soppressione degli articoli 16-*ter* e 16-*quater*.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo alla soppressione dell'articolo 16-*bis* sottolineando come eliminare tale disposizione significherebbe alterare in un suo aspetto essenziale l'intero impianto dell'articolato in discussione. Con riferimento poi ai rilievi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 420 del 1995, l'oratore fa presente di aver presentato insieme ad altri senatori del suo Gruppo un emendamento – si tratta dell'emendamento 12.2 – che si fa carico di tale problema introducendo nel testo dell'articolo 16-*bis* una previsione che dovrebbe consentire di superare eventuali dubbi di costituzionalità.

La senatrice SALVATO annuncia che si asterrà sulla soppressione dell'articolo 16-*bis* mentre voterà a favore della soppressione dell'articolo 16-*ter*.

Il senatore MILIO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 12.1, sottolineando, con particolare riferimento alla soppressione dell'articolo 16-*bis* come tale disposizione si configuri come una sorta di vero e proprio invito a non collaborare e come sia scon-

certante prevedere che, alla scadenza del termine, il collaboratore sia, di fatto, posto in una situazione in cui gli conviene non rivelare alcunchè.

Il senatore VALENTINO ritiene che fissare un termine entro il quale i collaboratori di giustizia debbano rendere tutte le dichiarazioni sui fatti di cui sono a conoscenza costituisca un problema ineludibile, soprattutto di fronte ad episodi in cui si è assistito ad improvvisi recuperi di memoria da parte di alcuni di questi soggetti che hanno forse giovato a determinate impostazioni accusatorie, ma non hanno giovato certo alla giustizia. Conclude annunciando il voto contrario del Gruppo Alleanza nazionale alla soppressione dell'articolo 16-bis e sottolineando altresì come la sua parte politica ritenga eccessivamente lungo anche il termine di centottanta giorni previsto da tale disposizione.

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto contrario alla soppressione dell'articolo 16-bis, ritenendo prevalente rispetto alle ragioni che hanno ispirato la proposta emendativa del senatore Milio quelle sottese al suddetto articolo.

Il senatore FASSONE annuncia anch'egli il voto contrario alla soppressione dell'articolo 16-bis.

Poste separatamente ai voti, sono respinte la prima e la seconda parte dell'emendamento 12.1.

Dopo un breve intervento del sottosegretario AYALA e del relatore FOLLIERI, posta ai voti, è respinta l'ultima parte dell'emendamento 12.1.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.2 riformulandolo nell'emendamento 12.2 (Nuovo Testo). Chiarisce, in particolare, che in tale riformulazione viene mantenuto il comma 7, già introdotto con l'emendamento 12.2, concernente l'esclusione dell'obbligo di redigere il verbale illustrativo dei contenuti della protezione quando esso possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini, quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ne dà atto con provvedimento motivato. L'oratore torna a sottolineare che l'esigenza di introdurre tale modifica è determinata dalla necessità di rispettare i principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1995. Il senatore Russo modifica, altresì, l'emendamento 12.3, riformulandolo nell'emendamento 12.3 (Nuovo Testo).

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 12.4, come riformulato dal senatore Greco nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 giugno scorso.

Il senatore PERA, intervenendo per dichiarazione di voto, ne sollecita l'approvazione ritenendo necessaria la previsione di un termine ade-

guatamente contenuto entro il quale il collaborante sia obbligato a portare a conoscenza del magistrato le notizie e le informazioni richieste per la collaborazione stessa.

Anche al senatore CORTELLONI appare opportuna una riduzione del termine entro il quale deve essere redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore RUSSO preannuncia il proprio voto contrario, considerando che occorre una equilibrata determinazione del termine in questione che non deve risultare eccessivamente lungo, ma nemmeno troppo breve.

Posto in votazione, l'emendamento 12.4 risulta, quindi, respinto.

La senatrice SALVATO ritira, quindi, l'emendamento 12.5.

Il relatore FOLLIERI, nell'esprimere il parere sull'emendamento 12.2 (Nuovo Testo), ribadisce di essere contrario al comma 7, come da esso introdotto all'articolo 16-bis, considerando improprio il richiamo alla sentenza n. 420 del 1995 della Corte costituzionale. Infatti tale pronuncia faceva riferimento all'esigenza – prevista dalla normazione vigente – di esigere la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione per concedere le misure di protezione, laddove nel disegno di legge in esame le misure stesse possono essere ottenute, in casi determinati, a prescindere dalla redazione del verbale stesso.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Il senatore RUSSO, ritira, quindi, l'emendamento 12.2 (Nuovo testo) riservandosi di ripresentarlo in Assemblea poichè ritiene fondata la necessità di prevedere un'ipotesi di deroga all'obbligatoria redazione del verbale illustrativo per la concessione delle speciali misure di protezione, restando nell'ambito del principio enunciato dalla Corte costituzionale.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole e il sottosegretario AYALA ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, senza discussione la Commissione approva l'emendamento 12.3 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.6 e 12.7.

Il senatore RUSSO chiede, quindi, al presentatore di ritirare l'emendamento 12.8 preannunciando comunque il proprio voto contrario, in considerazione dell'esigenza di connotare la natura dei fatti sui quali il collaborante deve rendere notizie, utili alla loro ricostruzione, definendoli come quelli di maggiore gravità ed allarme sociale e non sembrandogli, in conseguenza, opportuna la modifica proposta che por-

terebbe alla conseguenza di dover indicare qualunque fatto, anche di lieve entità, purchè penalmente rilevante.

Il senatore VALENTINO è, invece, convinto che l'emendamento da lui proposto si renda opportuno per imporre al collaborante di fornire tutte le informazioni di cui è a conoscenza.

Messo in votazione l'emendamento 12.8, risulta, poi, respinto.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.49 dopo gli annunci di voto favorevoli dei senatori VALENTINO e GRECO e della dichiarazione di astensione della senatrice SALVATO.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 12.**

Al comma 1, sopprimere gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater ivi richiamati.

12.1

MILIO

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - *(Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione).* - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonché, se si procede al dibattimento, fino alla

sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».

12.2

RUSSO, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*). – 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che all'individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indiretta-

mente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonché, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».

12.3

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II, le circostanze attenuanti ed i benefici penitenziari connessi a condotte di collaborazione previsti dal codice penale o da disposizioni speciali e disciplinati nel presente decreto o nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, possono essere concessi solo a coloro che, non oltre sessanta giorni dal momento in cui hanno manifestato la volontà di collaborare, rendono al procuratore della Repubblica notizie utili alla ricostruzione dei fatti di cui sono a conoscenza oltre che all'individuazione ed alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento a dati di cui sono a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro ed alla confisca del de-

naro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi o i componenti di un gruppo criminale dispongono direttamente o indirettamente malgrado l'intestazione a terzi e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».

12.4

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire al comma 1 le parole da: «Le speciali misure» a: «procuratore della Repubblica» con le altre: «Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà»; e aggiungere, dopo il comma 5, i seguenti:

«6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimenti motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».

12.2 (Nuovo testo)RUSSO, FASSONE, CALVI, BONFIETTI, BERTONI,
DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, sostituire al comma 1 le parole da: «Le speciali misure» a: «procuratore della Repubblica» con le altre: «Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà»; e aggiungere, dopo il comma 5, il seguente:

«6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il

termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».

12.3 (Nuovo testo) RUSSO, FASSONE, CALVI, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «trecentosessantacinque».

12.5 SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «novanta giorni».

12.6 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «Procuratore della Repubblica» con le altre: «procuratore nazionale antimafia».

12.7 CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sostituire le parole: «di maggiore gravità ed allarme sociale», con le altre: «penalmente rilevanti».

12.8 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego».

12.49 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.

(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del

procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.

2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

12.21

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-quinquies ivi richiamato.

12.22

SALVATO

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-quinquies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-quinquies.

(Revisione delle sentenze)

1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.

2. La revisione è richiesta dal procuratore generale della corte d'appella nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-septies, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-septies.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette

situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla legge. L'aumento è dalla metà a due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

12.23

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«1. Quando, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, emerga che le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono già state applicate in uno dei gradi di giudizio per effetto di false o reticenti dichiarazioni, anche se contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e anche se concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali chi le ha rese dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinnovazione del giudizio».

12.24

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire, al primo rigo, la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».

12.25

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire la parola: «indirettamente e che sono» con le altre: «indirettamente, nonché di quelli che sono».

12.26

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, al quattordicesimo rigo sostituire la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».

12.27 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La revisione deve essere chiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata».

12.28 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 2, sopprimere la parte dalle parole: «e comunque» sino alla fine.

12.29 MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 4, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone».

12.30 CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sopprimere il comma 5.

12.31 MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

12.32 SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. La revisione è, altresì, automaticamente consentita al condannato in conseguenza delle false dichiarazioni del collaborante».

12.33

MILIO, GRECO

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-sexies ivi richiamato.

12.34

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-sexies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-sexies. – (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). – 1. La revoca della custodia cautelare in carcere o la sua sostituzione con altra misura meno grave possono essere adottate solo per ragioni diverse dall'intervenuta collaborazione, e, comunque, non prima della pronuncia della sentenza di primo grado sui fatti di cui alle dichiarazioni rese, tranne che per accertate condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario».

12.35

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1, sopprimere la parte dalle parole: «In tali casi» sino alla fine.

12.36

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi se, nell'ambito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione sia stato confermato il requisito della sua indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, nonché nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non siano stati acquisiti elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo, e se il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».

12.37

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies, ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «e, inoltre», sino alla fine.

12.38

RUSSO, FASSONE BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfa-

vorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis e, salvo che non si tratti di permesso premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».

12.39

RUSSO, BONFIETTI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativi dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 7 di detto articolo, e, salvo che non si tratti di permessi premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».

12.40

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «anche dopo la condanna».

12.41

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo l'espiazione di almeno la metà della pena ovvero se si tratta di condannato all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno ventuno anni di reclusione» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

12.42

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione che ne confermi il requisito dell'indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3».

12.43

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CERAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Acquisita la proposta o il parere e la sentenza indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene accertati il requisito dell'indispensabilità della collaborazione nonchè la prova del ravvedimento, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

12.44

CENTARO, PERA, GRECO, CIRAMI, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».

12.45

SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».

12.46

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «una metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» con le parole: «almeno 21 anni di reclusione».

12.47

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «terzo».

12.48

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono il direttore del Development Research Group della Banca Mondiale, David Dollar e il direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale, Franco Passacantando.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione di alcuni dirigenti della Banca Mondiale
(R048 000, C03^a, 0001^a)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente MIGONE porge il benvenuto ai rappresentanti della Banca Mondiale, la cui audizione consentirà di approfondire i problemi della cooperazione in ambito multilaterale.

Il signor David DOLLAR, nella veste di direttore della ricerca *Rethinking Aid*, promossa dalla Banca Mondiale, illustra gli scopi della ricerca, volta ad indirizzare gli aiuti verso una maggiore efficienza e a invertire la tendenza alla riduzione degli stanziamenti da parte degli Stati donatori. A tale scopo è stata posta in essere una riflessione nella politica degli aiuti, analizzandone il funzionamento. Riassume tre principi emersi da questa analisi: in primo luogo, gli aiuti in denaro funzionano a condizione che i paesi destinatari presentino una buona gestione economica; in secondo luogo essi ottengono maggiore successo se si svolgono parallelamente alla conoscenza delle politiche generali e delle esigenze delle collettività locali; in terzo luogo, miglioreranno se si invertirà la tendenza alla contrazione dei fondi.

Il fattore del buon *management* è essenziale per l'ottimizzazione degli aiuti: è stato osservato, con esempi concreti, il miglior risultato prodotto per esempio in Etiopia, a paragone contrario dell'Angola. È stata altresì osservata la necessità prioritaria degli investimenti pubblici che trainano flussi privati, che diversamente non si espanderebbero in maniera comparabile. Anche il livello di mortalità infantile risulta diminuito laddove la gestione locale dell'economia appare globalmente corretta. Sottolinea come la cooperazione non debba avere per oggetto solo gli aiuti in denaro ma deve rivolgersi a migliorare la gestione dell'economia dei paesi destinatari, soprattutto quelli avviati sul percorso di riforme interne: cita l'esempio della Bolivia, dell'Etiopia e del Ghana che dagli anni '90 registrano con successo una crescita. In questo contesto la Banca Mondiale e il Fondo monetario sono impegnati nel sostegno al consolidamento delle riforme e tentano di indirizzare di conseguenza gli aiuti stranieri, avendo constatato che al di fuori di questo spirito essi sono spesso votati al fallimento. Riporta come caso emblematico quello del Vietnam, in cui gli aiuti si sono moltiplicati esponenzialmente, innestandosi su una base di programmi di riforme economiche e di formazione di quadri.

Un altro principio basilare della cooperazione è quello del coinvolgimento delle comunità locali nel progetto: in questo campo notevoli successi si sono ottenuti nei settori dell'edilizia scolastica, ospedaliera e negli impianti di approvvigionamento idrico in aree rurali. Evidenzia con un grafico il calo dei finanziamenti previsti per l'aiuto pubblico allo sviluppo in tutti i paesi OCSE a partire dalla fine degli anni '80, il che costituisce uno spreco di occasioni che potrebbero coincidere con programmi di riforme in atto in varie parti del mondo. Per contro rileva che il funzionamento delle Agenzie di aiuto allo sviluppo è migliorato, diventando più selettivo in direzione delle qualità gestionali dell'economia dei destinatari. In proposito è stata analizzata una proiezione relativa agli effetti previsti di un aumento di aiuti del 25 per cento: scarsi sarebbero i risultati se questi fossero distribuiti *tout court*, mentre il risultato si presenta esponenziale a seguito di una selezione di paesi impegnati in riforme interne. In definitiva si tratta altresì di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla ricaduta positiva che la cooperazione produrrà a lungo termine per il sostegno del progresso sociale e, in definitiva, per la pace e la stabilità dei popoli.

Il signor Franco PASSACANTANDO si sofferma innanzitutto su un'analisi relativa alle conseguenze delle politiche della Banca Mondiale nel campo della cooperazione bilaterale: dopo epoche in cui i finanziamenti si indirizzavano principalmente verso grandi opere pubbliche, canalizzando i fondi verso i governi locali, è prevalsa in seguito una fase di valorizzazione degli investimenti privati e del libero mercato, per arrivare attualmente ad associare il beneficio dei due sistemi. Posto che con l'aiuto allo sviluppo si ottiene comunque un sollievo ai bisogni delle popolazioni, è risultato che esso non possa essere imposto, ma concordato con gli stessi destinatari e affiancato dalla diffusione delle idee e della conoscenza. Analizzando gli indirizzi delle politiche bilaterali

emerge che i maggiori paesi industrializzati continuano a dirigere gli aiuti verso le *ex* colonie o verso le zone di influenza strategica e ciò crea immancabili condizionamenti sulle politiche bilaterali. Un altro *handicap* riguarda la tendenza a scegliere politiche «legate», cioè convogliate con ricadute verso lo stesso paese donatore, in quanto questo tipo di scelta falsa il mercato non considerando i migliori risultati dati dalla libera concorrenza internazionale.

Per quanto riguarda l'Italia si può dire che laddove il sistema degli appalti presenta criteri oggettivi e rispettati, le industrie italiane hanno sempre dato ottimi risultati mentre è stato per loro più difficile emergere nel campo delle società di consulenza. Indubbi svantaggi si registrano nelle istituzioni finanziarie internazionali dove la presenza degli italiani è ancora minoritaria. Il contributo specifico italiano potrebbe essere quello dell'esportazione del modello della piccola e media impresa e la sua fusione con il tessuto sociale, come pure la collaborazione in campo culturale con il rafforzamento nei paesi in via di sviluppo della salvaguardia di patrimoni archeologici ed artistici. In sintesi, la cooperazione bilaterale deve essere indirizzata verso paesi meritori, deve essere coordinata con le istituzioni finanziarie multilaterali, deve prevedere il trasferimento delle idee e non solo degli aiuti.

Il senatore BOCO ritiene interessante confrontare il discorso teorico della cooperazione che investe i rapporti fra il Nord e il Sud del mondo e le scelte dello sviluppo. Il proprio punto di vista probabilmente diverge da quello dei responsabili della Banca Mondiale, ad esempio, in relazione allo sviluppo del settore energetico nel quale, per soddisfare la domanda di energia di milioni di persone, sono stati finanziati progetti di combustione che provocano danni ambientali insostenibili: si chiede dunque come mai non si stia pensando ad un aiuto destinato ad una riconversione compatibile con la tutela dell'ecosistema. Si chiede con preoccupazione quali siano le idee che si trasferiscono con questo tipo di aiuti allo sviluppo, in quanto le cifre analizzate risultano per oltre un terzo volte al finanziamento di progetti problematici, un secondo terzo è ritenuto di elevato impatto ambientale e un ultimo terzo è decisamente a rischio. Rileva inoltre che i fondi gestiti dalla Banca Mondiale diminuiscono maggiormente nei settori dell'istruzione, dell'alimentazione, della prevenzione sanitaria, rivelando una precisa ottica di scelta di tagli sul settore sociale. Peraltro dichiara di concordare pienamente con la necessità di ottenere dalla controparte dei paesi in via di sviluppo un livello di gestione economica corretto, che servirà senz'altro ad ottimizzare i programmi di aiuti, e per questo si augura che il dibattito che sembra emergere nei nuovi orientamenti della Banca Mondiale possa essere sincero nella coscienza di ciò che essa rappresenta come organismo fondamentale per l'aiuto allo sviluppo.

La senatrice SQUARCIALUPI invita a chiarire, anche con qualche esempio, che cosa si intenda per la buona legislazione di uno Stato, nonché a quale tipo di *management* si faccia riferimento: si tratta solo della gestione dei pubblici poteri oppure la valutazione si allarga anche

al settore privato? Chiede poi se i prestiti ai paesi in via di sviluppo siano condizionati al rispetto di alcuni parametri sociali, quali, ad esempio, i minimi salariali e la tutela dei lavoratori minorenni. Per quanto riguarda invece i paesi che la Banca Mondiale giudica male amministrati, è opportuno chiarire quale tipo di collaborazione sia con essi possibile.

Il presidente MIGONE ricorda che, in una prima versione del rapporto conclusivo della ricerca *Rethinking Aid*, l'Indonesia era citata come un successo dell'attività della Banca Mondiale: di fronte alle vicende successive, che hanno interessato l'intera regione asiatica, è necessario riconsiderare le prospettive di quelle economie e non soltanto sotto il profilo dello sviluppo. In altri termini, le tradizionali analisi basate sul concetto di stabilità economica debbono essere integrate con la considerazione dei fattori sociali e istituzionali.

Invita poi i rappresentanti della Banca a dichiarare esplicitamente cosa debba essere modificato, a loro avviso, nella cooperazione italiana, nonché a esprimersi sulla controversa questione se la cooperazione multilaterale debba far capo al Ministero del tesoro o a quello degli affari esteri.

Il senatore VOLCIC, riprendendo la domanda conclusiva della senatrice Squarcialupi, rileva che l'aiuto selettivo proposto dalla Banca Mondiale, se da un lato premia i paesi meglio governati, dall'altro rischia di condannare definitivamente al sottosviluppo i popoli che hanno già la sventura di essere amministrati male.

Il senatore PIANETTA esprime apprezzamento per le conclusioni della ricerca e condivide l'opportunità di incentivare le politiche volte a favorire realmente lo sviluppo economico e la riduzione della povertà. Prende atto poi dei giudizi critici espressi dai rappresentanti della Banca Mondiale sulle cooperazioni bilaterali di numerosi Stati donatori. Tenendo anche conto dei tagli agli stanziamenti verificatisi negli ultimi anni, occorre una riflessione sulle ragioni e sugli obiettivi dell'aiuto allo sviluppo.

Il signor DOLLAR precisa che, se in passato la Banca Mondiale ha dato prevalente importanza a parametri economici come l'inflazione o l'apertura al commercio estero, il nuovo indice proposto dalla ricerca da lui coordinata dà minor peso alla stabilità economica ed attribuisce invece grande rilievo all'efficienza dell'amministrazione, al rispetto della legalità e alla rappresentatività delle istituzioni. Peraltro non è stato finora provato un effetto diretto della democrazia sullo sviluppo economico e sociale.

Nella nuova prospettiva indicata è emblematico il confronto tra l'Indonesia e la Malaysia: il primo Stato ha raggiunto negli scorsi anni importanti risultati in campo macroeconomico, ma ha mostrato anche un'estesa corruzione e uno scarso rispetto della legalità; invece la Malaysia sembra esser meglio governata, non in base a giudizi di valore dei ricercatori, ma sulla scorta di analisi fondate su rilevazioni empiriche.

Nella generalità dei casi si è riscontrata comunque una correlazione tra il buon governo e lo sviluppo economico; il rispetto di alcuni parametri sociali non è invece indicato direttamente dalla Banca Mondiale, poichè si presuppone che il concetto di buona gestione di una società comprenda anche un certo grado di tutela sociale.

In risposta ai rilievi del senatore Boco, osserva poi che non sempre è conveniente condizionare i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo a programmi di riconversione dell'industria energetica. In realtà è necessario considerare l'intera politica energetica di grandi Stati, come la Cina, e aiutarli a comprendere l'importanza delle politiche ambientali e sociali. Rileva poi che la crisi delle economie asiatiche impone una riflessione sulla politica fin qui condotta dalla Banca Mondiale e da altre istituzioni finanziarie, senza per questo ritirare il sostegno a paesi come l'Indonesia, che negli scorsi anni erano riusciti a ridurre notevolmente la povertà. È auspicabile che la crisi in corso serva piuttosto a comprendere l'esigenza di consolidare le istituzioni e di lottare contro la corruzione.

Per quel che concerne la cooperazione italiana, è auspicabile che si riesca a coordinare bene l'attività bilaterale con quella multilaterale, dal momento che l'esperienza della Banca ha dimostrato che ciò consente di ottenere apprezzabili risultati. Occorre poi scegliere bene il tipo di aiuto adatto ai diversi paesi, valutando il grado di efficienza delle istituzioni locali: ad esempio, l'Etiopia si è dimostrata in grado di utilizzare al meglio gli aiuti ricevuti, mentre l'Angola non ha ottenuto buoni risultati. In quest'ultimo caso sarebbe perciò opportuno ridurre i finanziamenti e utilizzarli attraverso le organizzazioni non governative.

Il signor Dollar precisa poi al senatore Volcic che i ricercatori da lui coordinati non propongono certo di abbandonare paesi come la Nigeria, a causa dei bassi *records* di efficienza e di legalità, ma propongono piuttosto una riflessione sul fallimento degli interventi finora effettuati in certi paesi, nella consapevolezza che vi è la necessità di una svolta sia nella politica dei paesi donatori sia in quella degli Stati beneficiari.

Il signor PASSACANTANDO rileva che la Banca Mondiale non è staticamente ancorata alle concezioni dominanti negli scorsi decenni, ma sottopone a una continua revisione i criteri di valutazione dei paesi beneficiari, integrando le tradizionali analisi economiche con la considerazione di fattori istituzionali e sociali, tra cui una grande importanza è data all'estensione della corruzione. Nel caso specifico dell'Indonesia, gli esperti della Banca segnalavano i rischi di instabilità finanziaria, nonchè l'alto livello di corruzione di quella società, ma è difficile tagliare i fondi a chi ha ottenuto innegabili successi nella lotta alla povertà. Nella scorsa settimana la Banca Mondiale ha perciò deciso uno stanziamento di 225 milioni di dollari per far fronte a gravi esigenze di tipo umanitario, mentre resta sospeso il prestito di un miliardo di dollari, precedentemente accordato, nell'attesa di poter valutare le politiche del nuovo governo indonesiano.

Per quanto riguarda il settore energetico e la tutela dell'ambiente, vi è già una maggiore attenzione all'impatto ambientale dei progetti finanziati, come dimostra la drastica riduzione del numero di dighe realizzate con i crediti della Banca. Occorre però una certa cautela nel valutare le possibili conseguenze di queste decisioni, poichè paesi in forte crescita, come la Cina, di fronte a un taglio dei finanziamenti non rinunzieranno a realizzare le centrali elettriche, ma vi è piuttosto il rischio che le facciano in economia e che quindi siano ancora più inquinanti.

Il signor Passacantando sottolinea poi che la cooperazione italiana ha bisogno di una nuova strategia, che potrebbe anche fondarsi sulla specializzazione in particolari settori o in determinati paesi, come fanno gli Stati nordici, che riservano i loro aiuti solo ai paesi più poveri. Rileva infine che tutti gli Stati membri designano nella Banca Mondiale rappresentanti del Ministero del tesoro o di quello della cooperazione, ove esiste, e in nessun caso è stato designato un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Il presidente MIGONE ringrazia gli esponenti della Banca Mondiale per il contributo all'approfondimento dei problemi della cooperazione multilaterale e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C03^a, 0021^o)

Il presidente MIGONE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30, con l'inserimento all'ordine del giorno della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3216, già posto all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

207^a Seduta

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Sugli ordini del giorno presentati (e pubblicati in allegato alla suddetta seduta del 10 giugno scorso), il presidente relatore OSSICINI dichiara di rimettersi alla Commissione. Invita quindi i rispettivi presentatori ad esprimersi sulle proposte di modifica avanzate dal sottosegretario Guerzoni nell'ultima seduta.

Il senatore LORENZI lamenta il mancato accoglimento, da parte del Governo, dei punti nn. 1) e 2) dell'ordine del giorno n. 1 da lui presentato, che, a suo giudizio, avrebbero potuto essere accolti almeno come raccomandazione. Quanto all'impegno a contenere il numero dei commissari esterni, esso è infatti pienamente compatibile con una eventuale ridefinizione dello stato giuridico della docenza universitaria; quanto all'impegno a disciplinare diversamente le modalità di elezione

dei suddetti commissari, il dettato legislativo in via di approvazione è sufficientemente elastico da consentire margini di interpretazione. Non insiste comunque per la votazione dell'ordine del giorno.

Il senatore MONTICONE accoglie le modifiche suggerite dal Sottosegretario agli ordini del giorno nn. 2 e 5 da lui presentati e, in considerazione della disponibilità del Governo ad accoglierli nel testo modificato, non insiste per la loro votazione; analogamente, non insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 3 e 4, già interamente accolti dal Governo.

Il senatore CAMPUS ringrazia il Governo per l'accoglimento del primo dispositivo dell'ordine del giorno n. 6 da lui presentato, comprendendo nel contempo la difficoltà del Governo ad accogliere il secondo. Accetta dunque di modificare l'ordine del giorno sopprimendo il secondo dispositivo, che rimane comunque un impegno determinante della propria parte politica, e non insiste per la votazione.

Il presidente relatore OSSICINI ricorda che gli ordini del giorno nn. 7 e 8 sono stati accolti dal Governo.

Il senatore BISCARDI manifesta apprezzamento per l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 8, volto ad evitare che il disegno di legge – una volta approvato – determini modificazioni sulle procedure già avviate in base alla normativa previgente e, tra queste, in particolare su quelle relative ai trasferimenti.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Il presidente relatore OSSICINI fa presente che sono stati presentati tre emendamenti, di analogo tenore, volti a premettere un articolo prima dell'articolo 1, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: qualora essi fossero approvati, ricorda, l'esame del provvedimento sarebbe automaticamente trasferito alla sede referente. Invita quindi i presentatori ad illustrarli.

Il senatore BERGONZI illustra l'emendamento 01.2, rammentando che, quando il Senato esaminò il provvedimento in prima lettura, il Gruppo Rifondazione Comunista – Progressisti non insistette per inserirvi una norma relativa alla questione dei ricercatori prestando fede all'impegno del Governo a discutere parallelamente un diverso disegno di legge sullo stato giuridico. Nell'anno intercorso dall'approvazione del Senato in prima lettura, ciò non è tuttavia avvenuto non essendo stato presentato alcun disegno di legge sullo stato giuridico dei professori universitari e non essendosi il Governo fatto carico di promuovere alcuna iniziativa al riguardo. Trattandosi di problematica estremamente importante per la sua parte politica, egli ha pertanto ritenuto di presentare in questa fase un emendamento, semplice e sintetico, che istituisce un

ruolo unico dei professori universitari, sia pure articolato in più livelli, nell'auspicio che esso possa finalmente dare soluzione ad un così annoso problema.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 01.1, sottolineandone il carattere innovativo e in qualche modo provocatorio rispetto all'impianto della legge. Il problema dei ricercatori, prosegue, è d'altronde in primissimo piano dal momento che essi, a parità di funzioni, godono di uno stato giuridico di livello inferiore rispetto ai docenti di prima e seconda fascia con evidente mortificazione e frustrazione. Ricordando lo stato di agitazione di tale personale, che recentemente ha anche manifestato in prossimità di Palazzo Madama, egli reclama pertanto un provvedimento di maggiore respiro, che non si limiti a disciplinare le procedure di reclutamento.

Il senatore ASCIUTTI illustra infine l'emendamento 01.3, associandosi alle considerazioni già espresse dai senatori Bergonzi e Manis.

Il sottosegretario GUERZONI invita i presentatori a ritirare tali emendamenti. In caso contrario, il parere del Governo sarebbe contrario, dal momento che il provvedimento in esame nasce proprio dall'accordo a non travalicare i limiti delle forme di reclutamento. In considerazione della rilevanza del problema della ridefinizione dello stato giuridico, conferma peraltro la disponibilità del Governo a sostenere una iniziativa legislativa che riconosca pienamente la funzione docente ai ricercatori, come primo passo di un più complessivo ridisegno della professione docente.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore LORENZI il quale, in coerenza con le posizioni già espresse in sede di discussione generale, annuncia la propria astensione sugli emendamenti in questione. Pur giudicando la questione dello stato giuridico particolarmente rilevante, esprime infatti particolare stupore per la proposta di istituire un ruolo unico nei termini proposti dagli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3, con i quali sembra si vogliano recepire le rivendicazioni di progressione di carriera del corpo docente. Per quanto lo riguarda, egli è ben favorevole alla istituzione di un ruolo unico dei docenti, nell'ambito della quale i professori associati con – ad esempio – dodici anni di anzianità assumano automaticamente le funzioni di professori ordinari, ma gli appare quanto meno strano che in tale ruolo unico si intendano inserire anche i ricercatori, che dovrebbero essere invece la fascia dei più giovani, con caratteristiche peculiari. Meglio sarebbe allora istituire un ruolo *ad hoc*, conferendo loro definitivamente la funzione docente sia pure con contratti a tempo determinato. Per quanto riguarda il pregresso, stante l'età media molto elevata degli attuali ricercatori e la loro legittima frustrazione, si potrebbero ipotizzare forme di inquadramento *ope legis* per quelli che hanno determinati requisiti, previo conseguimento di una abilitazione. Il disegno di legge in esame ha d'altronde elementi di elasticità tali da potersi conciliare con un successivo provvedimento che fac-

cia chiarezza sul nodo dello stato giuridico. Prendendo peraltro atto delle forti contrapposizioni in atto e delle accuse di corporativismo rivolte al testo in discussione, afferma che – nel presupposto della più totale onestà del corpo accademico – il provvedimento offre a suo giudizio risposte adeguate al problema del reclutamento. Auspica pertanto che la questione dello stato giuridico venga affrontata in tempi solleciti, senza rinvii che giustificerebbero i timori di chi oggi si fa promotore di una sovrapposizione con il disegno di legge sul reclutamento.

Il senatore TONIOLLI annuncia la propria personale astensione, non condividendo la proposta di istituire un ruolo unico. Nell'ambito della funzione docente vi sono infatti profili diversi che debbono a suo giudizio essere mantenuti distinti. Esprime pertanto l'auspicio che la questione dello stato giuridico sia affrontata con un provvedimento a se stante.

La senatrice PAGANO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, annuncia voto contrario, ricordando che l'impegno ad esaminare alla Camera dei deputati un disegno di legge sullo stato giuridico contestualmente all'esame in Senato di quello sul reclutamento era stato assunto in sede parlamentare più che governativa; tale pregiudiziale, ribadita dal senatore Bergonzi, è peraltro evidentemente venuta meno proprio alla Camera dei deputati, dove il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità da tutti i Gruppi. Il voto contrario sugli emendamenti è quindi motivato dall'esigenza di limitare il provvedimento in discussione alle sole procedure di reclutamento, senza anticipare soluzioni inevitabilmente disorganiche alla questione dello stato giuridico, che invece richiede un distinto provvedimento. Quanto allo specifico nodo dei ricercatori, assicura l'impegno del Gruppo a trovare una soluzione in tempi solleciti.

Il senatore CAMPUS ritiene il problema dello stato giuridico di primaria importanza. Riconosce tuttavia le responsabilità politiche del Parlamento per la mancata presentazione di un disegno di legge in materia, prendendo atto invece con soddisfazione dell'impegno assunto al riguardo dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 6 presentato dalla sua parte politica. Giudica d'altronde riduttivo affrontare la questione nell'ambito di un mero articolo aggiuntivo al disegno di legge in titolo, rispetto al quale risulterebbe inevitabilmente fuori contesto. Annuncia quindi l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, auspicando in tempi solleciti una discussione più ampia, interamente dedicata alla questione dello stato giuridico.

Il senatore ASCIUTTI, preso atto degli orientamenti manifestati, ritira l'emendamento 01.3.

Anche il senatore MANIS ritira l'emendamento 01.1, manifestando comunque la propria soddisfazione per aver attirato l'attenzione su un punto cruciale dell'ordinamento universitario. Sollecita peraltro con fer-

mezza una discussione proficua sullo stato giuridico, che consenta di smantellare i privilegi di cui attualmente godono alcune fasce della docenza, facendo finalmente fare alla democrazia il proprio ingresso anche nel mondo universitario.

Viene infine posto ai voti e respinto l'emendamento 01.2.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ

(A007 000, C07^a, 0076^o)

Il senatore BISCARDI ricorda che, nella seduta del 9 giugno scorso, ha espresso il timore che da parte di alcune università vi fossero resistenze rispetto alla attivazione non solo delle scuole di specializzazione ma anche dei corsi di laurea in scienza della formazione a partire dal prossimo anno accademico. Nonostante le rassicurazioni del Governo, a quanto gli consta tale timore è assai fondato e corrisponderebbe all'orientamento della Conferenza permanente dei rettori. Invita pertanto il Governo a fornire i necessari chiarimenti.

Il PRESIDENTE, ritenendo che la questione rivesta i termini di un'interrogazione, invita il senatore Biscardi a presentare un puntuale atto di sindacato ispettivo.

Prende atto il senatore BISCARDI, riservandosi di sottoporre all'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato dai rappresentanti dei Gruppi, eventuali forme alternative di esame della questione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 255-B

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. È istituito il nuovo ruolo unico dei professori universitari, il cui organico è pure unico; in esso la carriera dei docenti viene organizzata in sei classi stipendiali. I professori vengono reclutati secondo le norme indicate nei successivi articoli.

2. Per tutti gli appartenenti al ruolo unico le funzioni di didattica e di ricerca sono le stesse, identici i diritti di accesso ai fondi della ricerca ed all'assegnazione dei collaboratori, alla direzione dei progetti di ricerca ed a tutte le cariche accademiche.

3. In prima attuazione della presente legge i professori della prima fascia vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento e la sede ferma restando la possibilità di optare per una continuazione della carriera attuale. I docenti straordinari e gli ordinari fino al quarto anno di anzianità nella prima fascia vengono assegnati alla quinta classe stipendiale; quelli che hanno superato il quarto anno, alla sesta classe stipendiale. I professori della seconda fascia, a domanda, vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento e la sede. Quelli fino al sesto anno di ruolo nella seconda fascia, vengono assegnati alla terza classe stipendiale, quelli fino al non anno di ruolo nella quarta classe e quelli con una anzianità superiore ai nove anni, nella quinta classe. I ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, a domanda, vengono inseriti nel nuovo ruolo. I ricercatori non confermati vengono inseriti nella prima classe stipendiale, quelli confermati e gli assistenti con anzianità in ruolo inferiore ai nove anni nella seconda classe e quelli con anzianità superiore ai nove anni nella terza classe».

01.1

MANIS

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari è unico. I professori universitari sono reclutati secondo le norme di cui ai successivi articoli.

2. Ferma restando l'unicità di diritti e di doveri di tutti i professori, il ruolo è articolato su più livelli, caratterizzati da situazioni retributive via via crescenti. I professori universitari espletano le medesime funzioni didattiche e di ricerca, godono dei medesimi diritti per quanto concerne elettorato attivo e passivo e partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.

3. All'entrata in vigore della presente legge, i ricercatori, gli assistenti di ruolo, i professori associati ed i professori ordinari in servizio sono inseriti a domanda nell'unico ruolo dei professori universitari ai corrispondenti livelli retributivi».

01.2

BERGONZI, RUSSO SPENA

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari è unico. I professori universitari sono reclutati secondo le norme di cui ai successivi articoli.

2. Ferma restando l'unicità di diritti e di doveri di tutti i professori, il ruolo è articolato su più classi, caratterizzate da situazioni retributive crescenti. I professori universitari espletano le medesime funzioni didattiche e di ricerca, godono dei medesimi diritti per quanto concerne elettorato attivo e passivo e partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.

3. All'entrata in vigore della presente legge, i ricercatori e i professori di ruolo in servizio sono inseriti a domanda nell'unico ruolo dei professori universitari alle corrispondenti classi retributive».

01.3

ASCIUTTI, LAURO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi (n. 75)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0016ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo quale presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, dottor Mario Ravedati, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori: BALDINI, BARRILE, BORNACIN, CARPINELLI, CÒ, ERROI, LAURO, LO CURZIO, MANIS, MEDURI, PAROLA, PETRUCCIOLI, PONTONE (in sostituzione del senatore De Corato), RAGNO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con diciassette voti favorevoli e due astensioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0031ª)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che la Commissione sta svolgendo due indagini conoscitive, la prima relativa alla trasformazione dell'Ente poste in società per azioni anche in vista della garanzia del servizio universale, la seconda sugli assetti e sul rilancio del trasporto ferroviario. Poichè entrambe le indagini devono auspicabilmente arrivare ad una conclusione ritiene che, in relazione all'indagine sul sistema postale sia necessario attendere, prima di elaborare il documento conclusi-

vo, la presentazione del Piano d'impresa della nuova società per azioni che, secondo quanto ha assicurato il Presidente delle Poste italiane S.p.a. Cardì, sarà presto reso pubblico; la Commissione potrà in questo modo avvalersi di un ulteriore, importante elemento di valutazione per l'elaborazione del documento conclusivo. Sull'indagine conoscitiva riguardante il trasporto ferroviario propone invece che il senatore Carpinelli elabori una bozza di documento finale da sottoporre alla Commissione in tempi rapidi. Fa quindi presente che alla Commissione sono stati assegnati, in sede referente, quattro provvedimenti (DDL 3121; DDL 3199; DOC. XXII, n. 30; DOC. XXII, n. 46) volti all'istituzione di commissioni d'inchiesta sulla sicurezza nel trasporto ferroviario e che provvedimenti analoghi pendono presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati. Propone pertanto che, prima di procedere alla calendarizzazione delle proposte assegnate alla Commissione sia di ciò investito, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento, il Presidente del Senato affinché prenda contatti con il Presidente della Camera dei deputati al fine di stabilire quale dei due rami del Parlamento debba procedere per primo.

Si apre un dibattito. Il senatore ERROI dichiara di condividere le proposte del Presidente tanto in relazione alla conclusione delle due indagini conoscitive quanto alla questione dell'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario che, ad avviso del suo Gruppo, dovrebbe essere bicamerale date le dimensioni che tale problema ha assunto sia sul piano politico sia per l'impatto sull'opinione pubblica.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore TERRACINI che ricorda come il provvedimento per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sia stato presentato dal Gruppo di Forza Italia prima al Senato che alla Camera dei deputati. Auspica pertanto che la questione sia definita nei tempi più rapidi.

Il senatore BORNACIN dichiara a sua volta di condividere le proposte avanzate dal Presidente ed auspica che il provvedimento istitutivo di una Commissione bicamerale di inchiesta sulla sicurezza nel trasporto ferroviario sia approvato prima della chiusura estiva dei lavori del Parlamento.

Il senatore LAURO sottolinea la necessità che, prima della conclusione dell'indagine conoscitiva sul sistema postale, il Presidente delle Poste italiane S.p.a. informi la Commissione in merito all'acquisizione da parte della sua azienda di imprese di recapito operanti nel mercato.

Il senatore CARPINELLI, ringraziando il Presidente per averlo incaricato di redigere il documento finale riguardante l'indagine conoscitiva sul sistema ferroviario, sottolinea come la Commissione

abbia acquisito informazioni soltanto mediante audizioni e come pertanto il documento finale non possa non risentire di questo limite.

Poichè non vi sono altri interventi il PRESIDENTE assicura il senatore Lauro che si farà carico di avere informazioni in relazione al problema da lui sollevato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

161ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PALUMBO

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1375) DE CAROLIS ed altri. – Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano

(1775) MACONI ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2129) MANTICA ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2204) SELLA di MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente PALUMBO propone che venga dato per acquisito alla sede deliberante l'esame sui provvedimenti in titolo già svolto in sede referente e sospeso nella seduta del 14 maggio.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del nuovo testo unificato predisposto in sede ristretta.

Il relatore DE CAROLIS presenta ed illustra l'emendamento 1.100, col quale intende ottemperare al parere sul nuovo testo unificato espresso dalla 1ª Commissione permanente, tenendo parimenti conto del parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 1.2, 1.1, 1.3 e 1.4, tesi a ricondurre a principi fondamentali la normativa troppo dettagliata prevista per le regioni a statuto ordinario. Ritira gli emendamenti 1.5 e 1.6, ritenendo gli obiettivi ad essi sottesi soddisfatti dall'emendamento 1.100 del relatore.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo.

Il relatore DE CAROLIS invita al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.1, 1.3 e 1.4.

Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri del relatore.

Il senatore PINGGERA accede alla richiesta di ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4; insiste, invece, per la votazione dell'emendamento 1.1, che, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione.

È invece approvato l'emendamento 1.100.

Il presidente PALUMBO pone quindi ai voti l'articolo 1 come modificato, che risulta approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore SELLA di MONTELUCE illustra l'emendamento 2.1, cui dichiarano di aggiungere le proprie firme i senatori WILDE e LAGO. Esso è teso ad una migliore formulazione del testo, ritenendosi più confacente alla definizione di «manifestazioni fieristiche» il riferimento alle attività commerciali svolte con le finalità previste nel testo in esame. Illustra altresì l'emendamento 2.2, col quale, inserendo la parola «prevalentemente», si intende sostanzialmente ampliare l'ambito dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 2.3, teso a sopprimere la lettera b) del comma 1, la cui formulazione, a suo modo di vedere, è troppo restrittiva, non consentendo di assumere la figura di espositori da parte di enti, come ad esempio le regioni, che potrebbero avere interesse allo sviluppo di attività di loro competenza.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo.

Il relatore DE CAROLIS esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1; invita al ritiro dell'emendamento 2.3, sottolineando come l'attuale formulazione è tesa a valorizzare la figura degli espositori; esprime altresì parere contrario sull'emendamento 2.2.

Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri del relatore sugli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre sull'emendamento 2.3, ritiene che le esigenze ad esso sottese ed illustrate dal senatore Pinggera possano essere soddisfatte attraverso una riformulazione.

In sede di dichiarazione di voto sull'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 2.3, intervengono i senatori PAPPALARDO, MANTICA, MACONI e DEMASI.

L'emendamento 2.3 viene quindi riformulato in un nuovo testo, rispetto al quale esprimono parere favorevole il relatore DE CAROLIS e il sottosegretario CARPI.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.3 (nuovo testo) sono approvati dalla Commissione, mentre l'emendamento 2.2 risulta respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 3.3.

Il presidente PALUMBO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Sull'emendamento 3.3 si apre un breve dibattito, in cui intervengono il senatore SELLA di MONTELUCE (che lo ritiene contrastante con il decreto legislativo n. 112 del 1998) nonché il senatore MACONI, il presidente PALUMBO e il sottosegretario CARPI che propongono una riformulazione.

Il senatore PINGGERA accede alla riformulazione proposta.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore DE CAROLIS esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3 (nuovo testo) nonché sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si uniforma il sottosegretario CARPI.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.3 (nuovo testo), 3.2 e 3.1 sono approvati dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 4.4, 4.7 e 4.6, dichiarando, con riguardo a quest'ultimo, che sarebbe disposto a ritirarlo se fossero approvati i successivi emendamenti 4.5, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 che, contemporaneamente, dà per illustrati.

Il senatore SELLA di MONTELUCE illustra gli emendamenti 4.1, (teso ad offrire maggiori garanzie di professionalità degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali), 4.2 e 4.3, tesi ad una migliore formulazione testuale.

I senatori WILDE e LAGO dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.1.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo.

Il relatore DE CAROLIS esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.4, 4.7, 4.1, e 4.3, contrario sull'emendamento 4.2, mentre invita al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri del Relatore.

Il senatore PINGGERA non accede alla richiesta di ritiro degli emendamenti a sua firma.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore SELLA di MONTELUCE, richiamando l'attenzione sui motivi di incongruenza linguistica sottesi all'emendamento 4.2.

Il relatore DE CAROLIS e il sottosegretario CARPI riformulano, quindi, in senso positivo il parere precedentemente espresso sul suddetto emendamento.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti sono approvati dalla Commissione gli emendamenti 4.4, 4.7, 4.1, 4.2 e 4.3, mentre sono respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore PINGGERA ritira gli emendamenti 5.2 e 5.3 e illustra l'emendamento 5.4, teso a sopprimere il comma 3 che, a suo avviso, comporta un adempimento eccessivamente oneroso a carico degli organizzatori di manifestazioni fieristiche..

Il presidente PALUMBO fa proprio l'emendamento 5.1.

Il relatore DE CAROLIS esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.4.

Il sottosegretario CARPI esprime, a sua volta, parere contrario sull'emendamento 5.1, nonchè sull'emendamento 5.4, a meno che non si

pervenga ad una sua riformulazione, tesa a soddisfare le esigenze illustrate dal senatore Pinggera, senza prevedere la soppressione del comma.

Posto ai voti l'emendamento 5.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nel dichiarare il proprio voto contrario all'emendamento 5.4, sottolinea l'importanza della certificazione per assicurare la trasparenza dei bilanci.

Concorda con tali valutazioni il senatore WILDE.

L'emendamento 5.4, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione.

La Commissione approva l'articolo 5 del testo unificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.4 è fatto proprio dal presidente PALUMBO.

Il senatore PINGGERA dà per illustrati gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

Il senatore MANTICA illustra gli emendamenti 6.2 e 6.3, di contenuto rispettivamente identico agli emendamenti 6.8 e 6.9, e tesi ad evitare che con legge dello Stato si introduca a carico delle regioni l'obbligo di elaborare appositi calendari delle manifestazioni fieristiche.

Il relatore DE CAROLIS invita al ritiro dell'emendamento 6.4, ritenendo preferibile il mantenimento della scadenza del 31 gennaio; esprime parere contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, mentre il suo parere è favorevole sugli emendamenti 6.8 e 6.2 di contenuto identico, nonché sugli emendamenti 6.3 e 6.9 di contenuto pure identico.

Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri espressi dal Relatore.

Il presidente PALUMBO ritira l'emendamento 6.4, aderendo alla richiesta del Relatore e del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7, mentre risultano approvati gli emendamenti 6.8 e 6.2, di contenuto identico, nonché gli emendamenti 6.3 e 6.9, di contenuto parimenti identico.

La Commissione approva, infine, l'articolo 6 nel testo emendato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1375-1775-2129-2204**

Articolo 1.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti».

Consequentemente il comma 4 è abrogato.

1.100

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «allo sviluppo del commercio estero, della cooperazione internazionale e della attività promozionale all'estero di rilievo nazionale».

1.2

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «e dell'attività promozionale all'estero» aggiungere la parola: «anche».

1.1

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2 sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.3

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

1.4

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 4 sopprimere le parole: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano coordinano l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge.».

1.5

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La presente legge non si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

1.6

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Articolo 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) “manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali svolte in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, ed in idonei complessi espositivi di beni e servizi destinata a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti;».

2.1

SELLA DI MONTELUCE, LAGO, WILDE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.3

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «che» con le altre: «nonchè quanti».

2.3 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «i soggetti pubblici e privati che esercitano» aggiungere la seguente: «prevalentemente».

2.2

SELLA DI MONTELUCE

Articolo 3.

Al comma 3, sopprimere le parole: «con qualifica di regionale o locale.».

3.3

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

3.3 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «marginali rispetto a» con le seguenti: «realizzate nell'ambito di».

3.1

CAPONI, PALUMBO

Al comma 4, lettera c) sostituire la parola: «sulle» con le altre: «sul commercio al dettaglio in».

3.2

CAPONI, PALUMBO

Articolo 4.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «o, dalle leggi regionali o dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.4

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle manifestazioni fieristiche su territorio di una regione a statuto speciale o della provincia di Trento e di Bolzano.».

4.7

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

4.6

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4.5

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

A comma 3, sopprimere la lettera a).

4.8

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «economiche adeguate.» aggiungere le seguenti: «Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali deve essere esercitata l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico.».

4.1

SELLA DI MONTELUCE, WILDE, LAGO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

4.9

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «la sede espositiva sia idonea» con le seguenti: «il quartiere espositivo sia idoneo».

4.2

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

4.10

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

4.11

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: «le quote di partecipazione» aggiungere le altre: «poste dall'organizzatore».

4.3

SELLA DI MONTELUCE

Articolo 5.

Al comma 2, dopo le parole: «o la conferma della qualifica» aggiungere le seguenti: «per le manifestazioni fieristiche nelle regioni a statuto ordinario».

5.2

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «e delle province autonome» con le altre: «a statuto ordinario».

5.3

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: «o locale».

Consequentemente eliminare la lettera c).

5.1

CAPONI, PALUMBO

Sopprimere il comma 3.

5.4

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Articolo 6.

Al comma 2 sostituire le parole: «31 gennaio» con le seguenti: «31 marzo».

6.4

CAPONI, PALUMBO

Al comma 2, dopo le parole: «delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale» aggiungere le seguenti: «ed internazionale».

6.5

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.6

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

6.7

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 4.

6.8

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 4.

6.2

MANTICA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Sopprimere il comma 5.

6.3

MANTICA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Sopprimere il comma 5.

6.9

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

240^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: – *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) MUNDI ed altri: – *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) MAGGI ed altri: – *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: – *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) SERENA ed altri: – *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 3 giugno 1998.

Il relatore RIPAMONTI propone di adottare quale testo base lo schema di testo unificato da lui illustrato nella seduta dello scorso 3 giugno, pubblicato in calce al resoconto sommario della seduta stessa, e preannunzia la presentazione di un emendamento all'articolo 4 diretto a sopprimere l'indicazione dell'importo delle indennità ivi contemplate.

Il sottosegretario PIZZINATO ribadisce la contrarietà del Governo alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, in quanto

contrastanti con le norme che regolano il rapporto di lavoro nel settore del pubblico impiego.

Al riguardo, fa presente che sono già state avviate le trattative nell'ambito del rinnovo del contratto per il comparto Ministeri, e che in tale sede potranno trovare positiva soluzione le principali questioni contemplate dalla normativa in esame, quali gli inquadramenti professionali, il riconoscimento di un'indennità per coloro che svolgono funzioni di ispettore, come pure, ove le parti lo ritengano opportuno, di un'indennità di reperibilità.

In questa sede, il Governo intende manifestare quindi il suo assenso di massima sul merito dei provvedimenti, e al contempo la sua contrarietà di metodo sul ricorso ad una soluzione legislativa. Tale posizione è stata comunicata dal Ministero del lavoro a tutte le organizzazioni sindacali dei rispettivi dipendenti, come pure ai sindacati confederali, nell'ambito di due incontri che si sono recentemente tenuti.

Comunica inoltre che il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì scorso in via definitiva il regolamento recante disciplina della mobilità nell'ambito regionale del personale di ispettorato. Nelle prossime settimane verranno predisposti, sentite le organizzazioni sindacali, i bandi regionali di mobilità per il personale proveniente da altri Ministeri che intende essere adibito presso gli ispettorati.

Al riguardo, fa presente che il processo di mobilità verrà portato avanti tenendo conto delle legittime aspettative maturate in ordine agli inquadramenti da parte degli ispettori del lavoro già operanti presso il Ministero.

In conclusione, rende noto che le indicazioni da lui testè prospettate sono state inoltrate all'ARAN ai fini dello svolgimento della trattativa per il rinnovo del contratto.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto dichiarato dal sottosegretario Pizzinato, osserva che la scelta di riprendere l'esame dei disegni di legge era stata motivata sulla base della considerazione che andasse garantito in modo più puntuale un riconoscimento dei diritti pregressi del personale a suo tempo penalizzato in sede di inquadramento. Per altro verso, è stato espresso l'avviso che dall'esame legislativo potesse derivare uno stimolo per una positiva conclusione delle trattative in corso.

Il senatore TAPPARO chiede al rappresentante del Governo di fornire maggiori ragguagli circa i tempi previsti per la definizione dei bandi di mobilità, ed in generale per il completamento del relativo processo.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che, in attesa del decorso del termine per l'entrata in vigore del regolamento sulla mobilità, prevista in sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è già stata attivata una commissione incaricata di definire, anche in base al confronto con le organizzazioni sindacali, il testo dei bandi, i quali saranno presumibilmente adottati entro la fine del prossimo settembre.

Nel frattempo, entro il 1 luglio avrà luogo l'assunzione di duecento assistenti sociali reclutati in base ad un concorso del 1993. Sono inoltre in corso gli adempimenti relativi alle duecento assunzioni previste in deroga al blocco del *turn over* dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e le trecento assunzioni previste allo stesso titolo dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998. In tale contesto, dovrebbe essere assicurata la disponibilità di ottanta dipendenti per i ruoli tecnici dei servizi di ispettorato.

Per quanto riguarda i tempi per la conclusione delle trattative per il rinnovo contrattuale, allo stato non possono essere formulate previsioni attendibili; va peraltro considerato che per uno dei comparti la trattativa si è già conclusa e che per quanto riguarda le problematiche del Ministero del lavoro la piattaforma contrattuale è già definita.

Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero, si susseguono le riunioni degli uffici e dei comitati competenti. In settimana, dovrebbe riprendere il confronto sia con i dirigenti dell'amministrazione centrale che con le organizzazioni sindacali. È augurabile che già in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri prevista per venerdì prossimo possa aver luogo l'esame dello schema di provvedimento di riorganizzazione del Ministero, il cui varo definitivo, una volta acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari potrebbe così aver luogo prima delle ferie estive.

Il modello di riorganizzazione che sta prendendo corpo è articolato su due dipartimenti, uno dei quali dovrebbe essere competente per la promozione dell'occupazione, e l'altro per la tutela delle condizioni di lavoro. In tale secondo dipartimento dovrebbe essere istituita una direzione generale dei servizi di ispettorato.

Il nuovo disegno organizzativo comporta poi una articolazione territoriale per direzioni regionali e provinciali. L'auspicio è che, durante il processo di riorganizzazione, possano tempestivamente concludersi le procedure del rinnovo contrattuale.

Per quanto riguarda le dotazioni degli organici, può valutarsi che, anche in relazione alle nuove attribuzioni conferite al Ministero a seguito dell'istituzione del giudice unico, i posti da coprire assommeranno in totale a circa 4.500.

Il senatore PELELLA prende atto che da parte del Governo vi è una sostanziale condivisione del merito delle soluzioni prefigurate dallo schema di testo unificato, mentre il disaccordo verte sulla opportunità di perseguire la via legislativa.

Va peraltro ricordato come l'orientamento nel senso di una ripresa dell'*iter* legislativo sia emerso in base alla considerazione che fosse opportuno contribuire al superamento in tempi ragionevoli di una situazione ingiusta, come quella nella quale si sono venuti a trovare gli ispettori del lavoro.

Chiede pertanto se le soluzioni prefigurate nello schema di testo unificato predisposto dal relatore potranno verosimilmente trovare accoglimento in sede negoziale e, quindi, nell'ambito del nuovo contratto.

Ove intervenissero da parte del Governo affidamenti in tal senso, la Commissione potrà essere ragionevolmente indotta a non definire il provvedimento in tempi eccessivamente ravvicinati.

In conclusione sottolinea come sia essenziale superare quanto prima una fase di incertezza che si trascina ormai da troppo tempo in ordine all'inquadramento di una categoria che è stata a suo tempo oggetto di una ingiusta penalizzazione.

Il senatore MANZI, con riferimento a quanto in precedenza dichiarato dal sottosegretario Pizzinato, osserva come si possa considerare con qualche soddisfazione quanto meno il superamento di una fase di stallo che si era in precedenza protratta a lungo, senza che vi fossero ragionevoli affidamenti di pervenire ad una positiva soluzione del problema degli inquadramenti.

In merito alla preannunziata riorganizzazione del Ministero, chiede poi che il Sottosegretario fornisca ragguagli circa le modalità ipotizzate per la transizione fra gli attuali compiti di ispettorato e quelli che saranno prossimamente definiti. Chiede inoltre quali siano i tempi previsti per il reclutamento delle 4.500 unità che attualmente mancano in organico.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che per quanto riguarda la questione degli inquadramenti, che costituisce uno degli aspetti affrontati nello schema di testo unificato predisposto dal relatore, è già stata portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti del Ministero la disponibilità ad affrontare la questione, ed è stata altresì conferita all'uopo una direttiva all'ARAN.

È evidente peraltro come tale disponibilità non possa preconstituire sino d'ora l'esito negoziale.

Per quanto riguarda le carenze d'organico, fa presente che, in relazione all'affidamento al Ministero di nuove funzioni, come quella di promuovere un tentativo di conciliazione obbligatoria nelle vertenze relative al settore pubblico ed a quello privato, come pure quella di svolgere l'istruttoria per gli infortuni con prognosi superiore ai 30 giorni, è prevedibile che si determinino carenze d'organico pari a 1.500 unità, in aggiunta alle 3.000 che già si registravano in precedenza. Su tale situazione, è stato promosso un incontro con il Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha formulato un suggerimento nel senso di prevedere, nell'ambito del processo di riorganizzazione, anche il riconoscimento di un premio per ogni istruttoria conclusa e per ogni tentativo di conciliazione terminato positivamente.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per gli elementi di informazione che ha portato a conoscenza della Commissione.

Rileva peraltro come questa sia ugualmente chiamata a decidere se proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, ovvero accantonarlo, accogliendo l'invito del Governo, in vista del completamento del processo negoziale.

Il senatore MANFROI rileva come la posizione manifestata dal Governo sia senz'altro corretta, anche in considerazione del fatto che è

ormai intervenuta la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. In tale contesto, le questioni che formano oggetto dei disegni di legge all'esame della Commissione andrebbero più propriamente definite in sede di rinnovo del contratto del comparto Ministeri, anche per non alimentare meccanismi di emulazione da parte di altre categorie di pubblici dipendenti.

Del resto, l'orizzonte temporale prospettato dal sottosegretario Pizzinato per una soluzione contrattuale della vicenda degli ispettori del lavoro appare ragionevolmente contenuto.

Il relatore RIPAMONTI ribadisce la sua proposta nel senso di una prosecuzione dell'esame del provvedimento, con fissazione del termine degli emendamenti, anche al fine di dare un segnale di stimolo per il rinnovo del contratto di lavoro.

Il senatore Roberto NAPOLI ricorda preliminarmente di aver già espresso, in occasione della seduta dello scorso 3 giugno, le sue perplessità su taluni aspetti dello schema di testo unificato predisposto dal relatore. Al riguardo, rileva come sia ormai indilazionabile un rilancio del ruolo degli ispettori del lavoro, anche in rapporto alla progressiva entrata a regime della normativa prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994; a tal fine, fa presente di aver nei giorni scorsi presentato un apposito disegno di legge.

Condivide peraltro la proposta del relatore nel senso della prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, rilevando come non vi siano a tutt'oggi indicazioni affidabili circa i tempi necessari per la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto.

Fra l'altro, trattandosi di un provvedimento assegnato al Senato in prima lettura, appare infondato il timore di un'intempestiva sovrapposizione della legge rispetto al percorso negoziale. Infatti, ove questo giungesse a compimento nei termini previsti, la normativa sarebbe con ogni probabilità ancora in via di approvazione, e quindi sarebbe agevole per il legislatore, preso atto dell'avvenuta chiusura della vicenda in via contrattuale, rinunciare al perfezionamento dell'*iter*.

Il senatore PELELLA osserva come, rispetto alle indicazioni portate a conoscenza della Commissione in precedenti sedute, siano state acquisiti oggi elementi di valutazione più circostanziati, anche sul merito della soluzione da perseguire in via contrattuale.

In tali condizioni, resta peraltro opportuno, per non vanificare il lavoro fin qui svolto dalla Commissione e per far pervenire alle parti un segnale di stimolo per una sollecita conclusione dei negoziati, che l'esame dei disegni di legge prosegua. Peraltro proprio in considerazione degli affidamenti formulati oggi dal Rappresentante del Governo, appare opportuno che i tempi di esame dello schema di testo unificato siano definiti con modalità tali da evitare improprie sovrapposizioni con il processo negoziale.

Il senatore MANZI concorda sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge, sottolineando l'opportunità di un impegno del Go-

verno affinché le trattative per il rinnovo contrattuale siano concluse in tempi rapidi.

La Commissione conviene quindi di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, adottando come testo base lo schema di testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 3 giugno 1998. Il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato in Giovedì 9 luglio, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 3 giugno 1998.

Dopo che il presidente DUVA ha ricordato che nella seduta del 3 giugno la Commissione ha deliberato di procedere congiuntamente nell'esame dei due disegni di legge in titolo, il senatore TAPPARO osserva che l'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, nota come legge Simeoni, ampliando l'area di applicazione di misure alternative alla detenzione, tende a modificare il quadro di riferimento normativo nel quale si collocano i disegni di legge in titolo. Si rende pertanto necessaria, a suo avviso, un'integrazione della relazione introduttiva, che affronti tale questione, dal punto di vista del rapporto e dell'eventuale coordinamento tra le due normative.

Il sottosegretario PIZZINATO osserva che il problema sollevato dal senatore Tapparo è meritevole di un'attenta considerazione, perché effettivamente la citata legge n. 165 interessa in larga misura soggetti già coinvolti in attività lavorative all'interno delle carceri e pertanto un approfondimento, nell'ambito della discussione generale sui provvedimenti in titolo, sulle conseguenze derivanti dalla sua applicazione potrebbe rivelarsi particolarmente proficuo per l'ulteriore corso dell'esame congiunto.

Il presidente DUVA, relatore, nell'aderire alla richiesta del senatore Tapparo e alle osservazioni del rappresentante del Governo, si riserva di svolgere l'approfondimento richiesto, acquisendo eventualmente anche il parere dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito della replica che svolgerà nella prima seduta utile della prossima settimana, al termine della discussione generale. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

156^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C12^a, 0041^o)

Il senatore CAMPUS deplora il fatto che questa settimana la Commissione sia stata convocata unicamente per l'esame del disegno n. 3299.

Egli fa presente che nella scorsa settimana era iniziato l'esame del Piano sanitario nazionale e che numerosi senatori erano ancora iscritti a parlare. Il rinvio del seguito di quell'esame, mentre contraddice una precisa richiesta avanzata dall'opposizione in sede di Ufficio di Presidenza, suscita giustificati timori dal momento che non sarebbe la prima volta – si veda l'audizione sull'attuazione delle norme sull'incompatibilità dei medici del Servizio sanitario nazionale – che un dibattito avviato in Commissione viene rinviato *sine die*.

Concorda il senatore TOMASSINI il quale rileva che questo modo di procedere appare anche affetto da un grave vizio logico e politico, dal momento che sarebbe corretto concludere prima l'esame del Piano sanitario nazionale, rispetto ai cui obiettivi la riorganizzazione del sistema sanitario si configura quale uno strumento di attuazione.

Concorda il senatore RONCONI il quale esprime perplessità sull'ordine del giorno in relazione a quanto concordato in sede di Ufficio di Presidenza.

Il presidente CARELLA fa presente che la decisione di riservare questa settimana all'esame del disegno di legge n. 3299 è determinata

proprio dalla necessità di garantirne tempi di approvazione tali da rispettare il programma fissato dall'Ufficio di Presidenza fino alla pausa estiva.

La mancata conclusione dell'esame del Piano sanitario nazionale prima dell'inizio dell'esame del disegno di legge delega è stata determinata dal fatto che per ben due sedute è mancato il numero legale. Ciò però non vuol dire, come paventato dal senatore Campus, che l'esame del Piano sia rinviato *sine die*, dal momento che esso si concluderà la prossima settimana, anche perchè il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il 25 giugno prossimo.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPINI.

Il disegno di legge in titolo reca, in primo luogo, una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative ed integrative del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni che, come è noto, ha riorganizzato secondo un modello di carattere aziendalistico il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge n. 833 del 1978.

Il relatore richiama l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 1, nel quale si precisa che l'esercizio della delega non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Passa quindi all'esame dei principi e criteri direttivi della delega, recati dall'articolo 2.

Il relatore fa presente che la chiave di lettura unificante del testo in esame – che anche per effetto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati reca ben 36 principi e criteri direttivi – deve essere individuata nel completamento di un processo ormai avviato nel Servizio sanitario nazionale che da una parte si configura sempre di più come un sistema che programma la sua attività per obiettivi e, dall'altra, individua con precisione, e nell'ambito di un sistema aziendalistico, i soggetti responsabili dell'attuazione degli obiettivi stessi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre valutare con estremo favore il fatto che negli ultimi anni il rispetto del tetto della spesa sanitaria sia stato visto non più come la finalità del sistema ma come un semplice vincolo, mentre la finalità viene individuata nel perseguimento di obiettivi di salute e di livelli uniformi di assistenza, che sono quelli identificati dal Piano sanitario nazionale. In questo senso non è corretto dire che la riorganizzazione del sistema sanitario sia funzionale all'attuazione degli obiettivi dell'attuale Piano sanitario nazionale; al contrario con la delega ci si propone di completare un modello organizzativo e gestionale che dovrà di volta in volta perseguire gli obiettivi fissati, per ciascun triennio, dai successivi Piani.

Questa metodologia per obiettivi è poi qualificata dal fatto che il destinatario di tali obiettivi di salute è il cittadino utente e che l'effettività del raggiungimento degli obiettivi stessi prevede l'introduzione nel sistema di strumenti sempre più efficaci per la verifica e la valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni.

Tra i principi e criteri direttivi di delega che appaiono diretti a realizzare il perseguimento di obiettivi di salute, la garanzia e il coinvolgimento del cittadino utente e la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni, il Relatore individua in particolare quelli di cui alla lettera c), che prescrive la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati e quelli privati per il raggiungimento degli obiettivi di salute determinata dalla programmazione sanitaria, la lettera e) che prescrive la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione e alla valutazione dei servizi, la lettera h) in materia di controllo e verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni, la lettera l) che potenzia il ruolo dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nei procedimenti di programmazione sanitaria, la lettera t), nella parte in cui coinvolge i comuni stessi nei procedimenti di revoca dei dirigenti delle aziende sanitarie, la lettera v), che prescrive il coordinamento tra le finalità del Piano sanitario nazionale e la ricerca biomedica, la lettera z) che definisce il ruolo del Piano sanitario nazionale, la lettera aa) che prescrive l'attivazione dei distretti sanitari e l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione, la lettera dd) che disciplina l'attività di valutazione e promozione della qualità dell'assistenza, e la lettera ee) che dispone il rafforzamento della partecipazione nella formazione sociale e dei cittadini alla programmazione e alla valutazione dell'attività delle aziende sanitarie.

Il relatore si sofferma quindi sull'altro elemento caratterizzante del disegno in esame, che va individuato nel completamento del processo di responsabilizzazione degli operatori sanitari.

In particolare questi elementi di ritrovano nella lettera o), che individua ambiti di responsabilizzazione dei dirigenti di primo e secondo grado – e in questo senso rimanda all'attuazione dei dipartimenti – della lettera p), che prescrive la definizione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale – e a questo proposito il relatore ricorda come nella seduta dello scorso 17 febbraio, nel corso dell'audizione del Ministro sull'attuazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, egli avesse auspicato l'introduzione di un regime di incompatibilità assoluta, in cui il medico operasse all'esterno solo in nome e per conto dell'azienda – e della lettera t), nella parte in cui si chiedono criteri per l'individuazione nei contratti dei dirigenti delle aziende sanitarie di una parte variabile del trattamento economico annuo, collegata alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale. In proposito il relatore fa presente che l'attuazione di questo sistema, in parte già disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 1995, è attualmente oggetto di esame da parte della Commissione di inchiesta sul sistema sanitario; in ogni caso egli, pur esprimendo vivo apprezzamento per questa disposizione, sottolinea la neces-

sità di evitare una sorta di «rilegificazione» di una materia già delegificata.

Un ultimo aspetto relativo alla tematica della responsabilizzazione è quello di cui alla lettera *aa*) nella parte in cui prevede – anche con l'adozione di incentivi economici analoghi a quelli sopra descritti per i dirigenti delle aziende sanitarie – una maggiore responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta rispetto agli obiettivi di salute programmati per ogni singolo distretto sanitario.

Il relatore si sofferma quindi brevemente su altri aspetti rilevanti del disegno di legge delega quali in particolare le lettere *m*) ed *n*), relative alla promozione dell'integrazione socio-sanitaria, *bb*), in materia di riordino delle forme integrative di assistenza sanitaria, e *qq*), quest'ultima relativa al riordino della medicina penitenziaria.

Per quanto riguarda poi la lettera *u*), in materia di razionalizzazione ed economicità della formazione dell'aggiornamento del personale sanitario, egli ritiene che il riferimento al fabbisogno del sistema sanitario individuato dalle autorità responsabili della politica sanitaria debba essere valutato, da parte delle università, esclusivamente come un elemento per l'orientamento degli studenti alla scelta della facoltà, e non come una sorta di chiusura degli accessi, la cui programmazione dovrebbe poter essere decisa solo dal sistema universitario in relazione alle proprie strutture.

Il relatore si sofferma infine sull'articolo 4 del disegno di legge, che opportunamente reca una delega al Governo ad emanare un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

202^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUL PROCESSO VERBALE*(R032 000, C13^a, 0001^o)

Il senatore RIZZI, intervenendo sul processo verbale, dichiara che nella seduta dell'11 giugno 1998 – in margine all'elaborazione del programma di un'indagine conoscitiva – propose non già audizioni, bensì ispezioni della Guardia di finanza.

Il presidente GIOVANELLI prende atto della dichiarazione resa dal senatore Rizzi.

IN SEDE REFERENTE

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VELTRI. La tragedia delle zone campane colpite dai disastri del 5 e 6 maggio 1998, con le numerose perdite di vite umane, produsse la devastazione di tante comunità operose: la consapevolezza di quanto è accaduto è bene evidente al Parlamento, che, dopo la partecipazione e la solidarietà dei primi giorni, è la sede per un'assunzione di responsabilità tempestiva ed efficace. Interventi a seguito di eventi disastrosi, idrogeologici o sismici, si sono susseguiti secondo una catena dolorosa che si sgrana, anno dopo anno, con frequenza, distribuzione e intensità diverse, su tutto il territorio nazionale. Essa incide anche in termini relevantissimi sull'erario pubblico: 200 mila miliardi negli ultimi trent'anni, 8 mila miliardi all'anno negli ultimi quindici anni, per interventi a valle di eventi catastrofici, senza diminui-

re apprezzabilmente i livelli di rischio. Ben diversamente avrebbe giovato una politica attenta di previsione e prevenzione, ovvero una politica territoriale e ambientale rispettosa dei parametri fisici e morfologici.

È certamente vero che il nostro paese è geologicamente fragile, morfologicamente tormentato, soggetto a condizioni climatiche particolari che abbracciano il regime mediterraneo e quello continentale, in presenza, per di più, di segnali insistenti di mutazioni climatiche in atto; del resto in una società moderna e complessa i livelli strutturali e infrastrutturali sono sempre più sofisticati e articolati. Ma è altrettanto indubitabilmente vero che occorre un sistema normativo articolato ed efficiente che individui attori, responsabilità, azioni, strumenti e risorse: ciò deve avvenire secondo uno schema ordinato e consequenziale, basato sulla conoscenza del territorio (dei suoi parametri, delle grandezze idrologiche e idrauliche), su insediamenti equilibrati e rispettosi dell'ambiente su cui insistono, sulla previsione e sulla prevenzione. Anche l'azione delle regioni, delle province, dei comuni deve uscire dalla logica dello sfruttamento intensivo del territorio, della deforestazione, della cementificazione, della speculazione.

Il buon governo del territorio passa altresì per il coordinamento fra i diversi strumenti di pianificazione, la conoscenza dei fenomeni, la loro leggibilità e utilizzazione: una calibrata attribuzione di competenze fra lo Stato ed il sistema delle autonomie, per come si sta delineando attraverso il complesso processo di decentramento, comporta però la necessità di cospicue risorse finanziarie, umane e strumentali. L'articolato sistema normativo in materia – che va dalla legge n. 183 del 1989 (con le sue numerose modificazioni, fra cui la legge n. 493 del 1993), la legge n. 225 del 1992, la legge n. 36 del 1994 – non ha funzionato per motivi diversi che attengono ad attori vari, tanto che le responsabilità dello stato attuale delle cose sono equamente distribuite.

A tre mesi dall'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, giova ricordare quanto è emerso in sei mesi di audizioni, di raccolta di documenti e materiali, da parte del Comitato paritetico all'uopo costituito dalla 13^a Commissione del Senato con l'VIII Commissione della Camera dei deputati: gran parte delle regioni che dovevano recepire con legge il dettato della legge n. 183 non ha proceduto in tal senso, e, se lo ha fatto, ciò è accaduto con grande ritardo. Le cause sono da ricercarsi nella profonda innovazione nel sistema acqua-suolo, introdotta dalla legge n. 183, la cui impostazione di fondo, prima ancora che i suoi dettati puntuali, era difficilmente recepibile *ex abrupto* dai decisori e dagli operatori; va altresì ricordata l'esiguità delle risorse finanziarie e umane, la tortuosità degli adempimenti previsti per l'adozione dei piani, la vastità della concezione del piano di settore, poco coerente e coordinata con il resto della strumentazione pianificatoria (legge «Galasso», legge-quadro delle aree protette, leggi urbanistiche). La suddivisione dei bacini in tre categorie (nazionali, interregionali, regionali) aveva effetti non di poco conto sull'attività degli organi di bacino; ulteriori problemi emersi sono l'affievolimento del presidio tecnico sul territorio e la frammentazione di competenze e ruoli fra più ministeri, e fra questi e i poteri periferici. Su tutto, però, ha gravato

una serie di politiche territoriali contraddistinte dalla logica dello sfruttamento, contrastante anche con la proposta di direttiva europea del Consiglio sulla politica delle acque e del suolo, nonché con i processi in atto a seguito della legge n. 59 del 1997.

Le indicazioni emerse dai lavori del Comitato paritetico sono univoche: rivedere la legge n. 183 per rilanciarne e riqualificarne l'efficacia, soprattutto in termini di semplificazione di procedure ed unificazione del rango dei bacini; occorre inoltre far risaltare i momenti di previsione e prevenzione attraverso un rapporto incisivo con l'azione dei servizi tecnici e della comunità scientifica, nonché unificare le competenze in capo a un Ministero unico, equilibrando i ruoli fra amministrazione centrale e sistema delle autonomie; ciò per pervenire ad un quadro di norme chiaro e snello, con drastico alleggerimento di procedure e atti, all'interno di una rinnovata strategia di leale collaborazione fra centro e periferia.

Frutto di una concertazione reale fra diversi Ministeri, e fra questi e il sistema delle autonomie, il disegno di legge in titolo per un verso muove lungo sentieri già individuati e percorsi con esiti positivi in decreti già emanati e approvati a seguito di eventi catastrofici, il primo dei quali in Versilia; per altri versi interviene con elementi innovativi volti ad accelerare gli interventi già previsti nella legislazione vigente, con un rilevante coinvolgimento di strutture, mezzi e risorse; ciò prefigura la necessità di una non più rinviabile modifica della legge n. 183, di cui lascia intravedere taluni lineamenti, parziali ma largamente condivisibili. La quanto mai opportuna accelerazione impressa all'adozione dei piani stralcio – da parte delle autorità di bacino nazionali e interregionali, e da parte delle regioni per quelle regionali – opera lungo direttrici già previste dall'articolo 17 della legge n. 183, e successive modificazioni; è infatti inconfutabile il ritardo circa l'applicazione della legge n. 183, ma va comunque ricordato che diverse Autorità di bacino nazionale (Arno, Liri-Garigliano, Volturno, Po, Serchio, Tagliamento, Tevere) hanno comunque vincolato oltre 2.500 chilometri quadrati del territorio nazionale, attraverso piani stralcio e misure di salvaguardia. I piani stralcio sono da adottare entro il 31 dicembre 1998, ed entro tale data sono adottate le misure di salvaguardia per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico; in caso di inerzia è rafforzato ed esplicitato quanto già previsto in termini di interventi sostitutivi degli atti di perimetrazione e di salvaguardia.

Per i comuni campani colpiti dagli eventi di maggio valgono le perimetrazioni e le misure di salvaguardia previste dall'ordinanza n. 2787 del Ministro dell'interno; occorre però stabilire i tempi entro i quali il Consiglio dei Ministri definisce i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della legge n. 183, così come è opportuno chiarire cosa si intenda con «termini essenziali». Si segnala l'opportunità di una centralizzazione dell'informazione e una sua standardizzazione, per la comunicazione di dati storici e conoscitivi disponibili da parte di soggetti pubblici e scientifici: per evitare che ciò risulti solo una necessità conclamata, si dovrebbero individuare meccanismi di controllo circa la mancata trasmissione. Circa la predisposizione entro sei mesi, da parte

degli organi di protezione civile, di piani di emergenza per le aree a rischio idrogeologico (contenenti misure di salvaguardia, allarme e messa in salvo), essa è quanto mai opportuna, ma va accompagnata da parametri (anche gerarchici) dei livelli di rischio.

È anche trattato il problema della delocalizzazione di manufatti e infrastrutture che insistono su aree a rischio idrogeologico: tale aspetto è quanto mai delicato e riguarda incentivi finanziari per quanto realizzato in conformità di legge o condonato; è prevista la facoltà e non l'obbligo di delocalizzare, a fronte degli incentivi, e quindi c'è la possibilità della permanenza degli elementi di rischio costituita da manufatti in aree soggette a calamità naturali.

L'articolo 2 riguarda le strutture per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente, prevedendo la costituzione e l'operatività dei comitati di bacino a livello regionale: occorrerebbe però introdurre misure di controllo e di surroghe nel caso di regioni inadempienti; è indicata anche la possibilità di aggregare bacini interregionali e regionali residui. È poi prevista la destinazione per trasferimento di personale tecnico a regioni e province anche con assunzioni di tipo privatistico, la copertura dei posti vacanti in pianta organica presso le Autorità di bacino e la rimodulazione della dotazione organica dei Servizi tecnici nazionali; si istituisce anche, per due anni, una segreteria tecnica presso il Ministro dell'ambiente, ma sarebbe bene esplicitarne i termini operativi, secondo un opportuno criterio di certezza che dovrebbe riguardare anche l'attivazione per l'ANPA di rapporti di collaborazione ovvero di distacchi o aspettative. Il potenziamento e l'adeguamento delle reti di rilevamento e monitoraggio di tipo meteorologico, pluviografico e idrometrografico, mirato a ricoprire tutto il territorio nazionale, supplisce alla ben nota scarsità della densità della rete esistente e soprattutto l'impossibilità dell'utilizzazione delle informazioni in tempo reale, indispensabile alle azioni di previsione e preallarme.

Sono poi previste misure specifiche per le zone colpite dal disastro in Campania del 5 e 6 maggio: sono sospesi, fino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori per i soggetti che risultavano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati nell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998. Sono altresì sospesi i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione di pagamento, di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Sono anche individuate le aree in sicurezza per gli insediamenti produttivi ubicati in zone a rischio, disponendo poi finanziamenti agevolati alle imprese che hanno subito danni superiori al 50 per cento del loro valore. È assegnato al commissario delegato il compito di stabilire procedure e modalità per l'erogazione dei benefici; è consentita anche l'erogazione di contributi, da parte della regione Campania, alle strutture di garanzia fidi già operanti.

L'articolo 5 interviene in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, mentre l'articolo 6 regola gli interventi a favore dei comuni e l'articolo 7 tutela i territori montani e le attività agro-forestali. L'articolo 8, infine, contiene le disposizioni finanziarie: per il complesso dagli interventi di cui agli articoli 1 e 2 si mobilitano, nel triennio 1998-2000, 1320 miliardi di lire, mentre per il potenziamento delle

strutture necessarie per il funzionamento del sistema è prevista la spesa di 1950 milioni per l'anno 1998 e di lire 18 miliardi per gli anni successivi.

Uno stravolgimento del testo, attesi gli elementi di merito illustrati, appare pertanto inopportuno: è invece utile ed importante convertirlo nei tempi necessari, per rendere operative le misure a sostegno delle popolazioni duramente colpite in Campania, ma anche per dare inizio a un percorso normativo di adeguamento della legislazione di settore vigente.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CARCARINO, ricordando che la prossima settimana in Assemblea è prevista la discussione di mozioni nella materia oggetto del decreto-legge in titolo; invita pertanto la Presidenza a farsi tramite presso gli organi competenti affinché tale discussione possa essere svolta congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 3352.

Il senatore LASAGNA lamenta la carenza di elementi informativi certi sull'eziologia del fenomeno franoso campano del mese scorso, dichiarando che il Ministero dell'ambiente avrebbe dovuto in via preliminare riferire in materia alle Assemblee parlamentari; peraltro, si riscontrano preoccupanti indizi nel senso di una strumentalizzazione degli eventi tragicamente occorsi alle popolazioni campane, allo scopo di fornire occasioni di lavoro ad organizzazioni politicamente vicine alla maggioranza.

Il senatore SPECCHIA dichiara che, senza tralasciare l'occasione offerta dalle mozioni calendarizzate in Assemblea, occorre garantire al Parlamento un ruolo nel dibattito – sin qui mantenutosi rigorosamente all'interno della maggioranza – sul riassetto delle competenze in materia di difesa del suolo, originato dalla catastrofe del mese scorso in Campania; peraltro, dal Governo dovrebbe giungere anche una valutazione sulla conformità del testo proposto agli indirizzi di politica legislativa emersi con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il presidente GIOVANELLI – ricordato che l'Assemblea del Senato udì le comunicazioni dei rappresentanti del Governo competenti sin dai primi giorni successivi alla catastrofe campana – dichiara che la tempistica dell'esame referente potrebbe ostare alla richiesta del senatore Carcarino, per cui si riserva di valutarla alla luce delle determinazioni dei Gruppi. Propone poi che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(Esame e rinvio)

La senatrice DANIELE GALDI riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando in primo luogo come esso tratti un argomento molto delicato: la violenza nei confronti dei minori nell'ambito delle mura domestiche. È nota in proposito la difficoltà di individuare questi fatti all'interno della famiglia e in particolare risalire alle dirette responsabilità dei genitori, soprattutto con riferimento a situazioni di crisi e disgregazione sociale esistenti in seno ad alcuni nuclei familiari. Tenuto conto che il bambino, di fronte a tali eventi, è spesso lasciato solo e indifeso, il disegno di legge si propone l'istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici. In particolare, ogni centro è composto da un dirigente scolastico designato dal Provveditore agli studi, da un medico e da non meno di cinque assistenti sociali. Un magistrato, incaricato dal presidente del tribunale, vigila sulle operazioni svolte dal centro e riferisce mensilmente al procuratore della Repubblica. Gli operatori scolastici che, nel rapporto quotidiano con gli allievi si rendono conto di eventuali maltrattamenti, hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 3, di segnalare il caso al centro di tutela competente. L'articolo 4 prevede che un assistente sociale, incaricato dal centro di tutela, proceda ad effettuare un'accurata indagine sul caso segnalato, con facoltà altresì di accedere all'abitazione del minore. Ai sensi dell'articolo 5, nei casi di comprovata necessità, il centro deve chiedere l'intervento del magistrato di sorveglianza per l'esecuzione di provvedimenti d'urgenza, immediatamente esecutivi. Con riferimento alle necessità organizzative dei centri di tute-

la, il Ministro della Pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 6, può comandare presso tali istituzioni sino a cinque docenti. L'articolo 7 prevede la possibilità per il Sindaco di convocare, non meno di due volte l'anno, una riunione cui devono partecipare rappresentanti di tutti i centri di tutela, un magistrato, i sindaci interessati, il Presidente della Provincia, il Questore, il Provveditore agli studi nonchè almeno tre presidenti delle unità sanitarie locali, allo scopo di verificare il lavoro svolto dai vari centri. Fa presente peraltro che sono recentemente intervenute delle novità normative che hanno oramai decretato il superamento del concetto di distretto scolastico, con affidamento di altri e diversi compiti. Pertanto è necessario valutare le previsioni contenute nel disegno di legge con la più recente disciplina normativa. Per quanto riguarda infine la possibilità di abbinare l'esame del disegno di legge a quello dei provvedimenti d'iniziativa delle senatrici Salvato e Scopelliti e altri, relativi all'istituzione dello psicologo scolastico, ritiene opportuno, prima di pronunciarsi in proposito, acquisire anche i pareri degli altri commissari.

Sul punto sollevato dalla relatrice Daniele Galdi si apre quindi una breve discussione in cui intervengono la senatrice SALVATO (che sottolinea la specificità del disegno di legge d'iniziativa del senatore Florino ed altri rispetto a quelli già posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione che trattano dell'istituzione dello psicologo scolastico), la senatrice SCOPELLITI (che concorda sulla specificità del disegno di legge del senatore Florino), il senatore MONTAGNINO (che sottolinea la connessione estremamente labile tra i due disegni di legge già posti congiuntamente all'ordine del giorno e quello sul quale ha testè riferito la senatrice Daniele Galdi), il senatore CAMPUS (il quale, pur ritenendo personalmente più esaustivo il disegno di legge d'iniziativa della senatrice Salvato, reputa più opportuno, considerata la sostanziale identità di oggetto, procedere ad un esame congiunto dei tre disegni di legge), la senatrice BERNASCONI (la quale, sottolineata la parziale eterogeneità dei tre disegni di legge, sia per quanto riguarda l'oggetto che gli ambiti di tutela disciplinati, riterrebbe utile una pausa di riflessione in proposito). Concorda la Commissione su tale ultima proposta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R034 005, C35*, 0001*)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI fa presente che il disegno di legge n. 2168, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996», è stato assegnato alla Commissione speciale per l'infanzia in sede consultiva mentre invece l'esame in sede referente è stato deferito alla 3ª Commissione. In proposito comunica che in sede di ufficio di presidenza, ritenendosi che la materia oggetto del disegno di legge in questione riguardi la competenza primaria della Commissione speciale per l'infanzia, è emerso l'orientamento secondo cui è opportuno

sollevare una questione di competenza. Convenendo con tale orientamento il presidente Mazzucca Poggiolini propone si sollevare la questione di competenza rispetto al disegno di legge n. 2168, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, chiedendone il deferimento in via primaria o quantomeno congiuntamente alla 3^a Commissione. Concorde la Commissione e delibera in tal senso.

La seduta termina alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B40^a, 0028^o)

Il Presidente Mario PEPE, in attesa del senatore Pinggera, relatore sui disegni di legge S. 2073, 2440 e 3308, propone una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge S. 1874.

Conviene la Commissione.

(S. 1874) MANFREDI ed altri. – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*
(Parere alla 13^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Giorgio BORNACIN, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame si propone di fare ordine e chiarezza tra le competenze dei vari soggetti interessati all'attività di prevenzione, previsione e spegnimento degli incendi boschivi. Sino ad ora queste attività vedevano una continua sovrapposizione di competenze tra lo Stato, le regioni, i vigili del fuoco e il Corpo forestale, derivante dalla mancanza di un reale coordinamento di natura legislativa tra tutti questi soggetti. La logica che ha dominato questo settore è stata quella dell'emergenza: nonostante l'esistenza di una legge (n. 47 del 1° marzo 1975), fino al 1993 si è proceduto con ordinanze del Dipartimento della protezione civile e successivamente con appositi decreti-legge per tamponare situazioni contingenti aventi il carattere dell'emergenza. La Corte costituzionale prima, con sentenza n. 157 dell'8 maggio 1995, e il Parlamento poi, in sede di con-

versione del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, hanno invece insistito sulla necessità di porre mano quanto prima a questa materia, con la redazione di una legge che specificasse in via definitiva le competenze dei vari organi coinvolti nel settore.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato, nel quale viene confermato il principio della competenza fondamentale delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda la lotta agli incendi e le relative attività di prevenzione e vigilanza con mezzi a terra e mezzi aerei leggeri. Ad esse si affiancano il Corpo forestale dello Stato per le aree naturali e protette e il Dipartimento della protezione civile per l'utilizzo dei mezzi aerei pesanti (i Canadair).

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge.

L'articolo 2 specifica le competenze dei vari soggetti coinvolti nella lotta agli incendi (Stato, tramite l'organo per il coordinamento della protezione civile, regioni e province autonome, Corpo forestale dello Stato) secondo la suddivisione di cui sopra.

L'articolo 3 elenca le attività di previsione, stabilendo in particolare le norme per la redazione delle carte di pericolosità, emanate dall'organo di vertice statale preposto al coordinamento della protezione civile, di concerto con il Corpo forestale dello Stato, e redatte dall'Istituto geografico militare.

Nell'articolo 4 si specificano gli interventi volti alla attività di prevenzione e vigilanza, stabilendo che i ministeri della pubblica istruzione e per le politiche agricole programmino ogni anno campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e corsi di formazione ed aggiornamento tecnico di insegnanti ed operatori del settore. Nel comma 3 del medesimo articolo vengono poi elencati diversi interventi di specifica competenza delle regioni e delle province autonome per prevenire il rischio di incendi.

L'articolo 5 chiarisce ulteriormente le prerogative dei vari soggetti nell'ambito delle attività di spegnimento, ribadendo l'esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome per quelle svolte con mezzi a terra e aerei leggeri (definiti dal comma 5 quelli con capacità di carico di liquido fino a mille litri), e quella del Dipartimento della protezione civile per l'utilizzo dei mezzi aerei pesanti. Particolarmente importante alla luce di quanto avvenuto in questi ultimi mesi, è la previsione del comma 6, in cui si stabilisce che l'organo statale preposto al coordinamento della protezione civile affidi la gestione operativa della flotta di Canadair a società privata, con scelta da effettuarsi secondo le vigenti norme di appalto.

Nell'articolo 6 è prevista l'organizzazione delle risorse di cui si avvalgono le regioni per le attività ad esse istituzionalmente affidate. In particolare, si tratta di: risorse e mezzi propri, organizzati nell'ambito del servizio antincendio, risorse dei Corpi forestale e dei vigili del fuoco, personale volontario organizzato in associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, operai stagionali, imprese, società, cooperative o associazioni con scopo di lucro, con la sola esclusione per queste ultime delle attività di

spegnimento. Questo, ovviamente, per evitare una vera e propria «industria dell'incendio boschivo».

L'articolo 7 disciplina le prescrizioni e i divieti, prevedendo al comma 1 l'obbligo di segnalazione al servizio antincendio per chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa. Per scongiurare una delle principali cause degli incendi dolosi, i commi 2 e 3 stabiliscono il divieto di costruzione nelle aree boscate distrutte o danneggiate dal fuoco, e il mantenimento della destinazione urbanistica preesistente all'incendio per un periodo non inferiore ai vent'anni. Il comma 4 obbliga i sindaci a compilare e trasmettere alla regione di appartenenza e al ministero dell'ambiente una planimetria in scala 1:10 mila del territorio comunale percorso dal fuoco.

L'articolo 8 prevede, ferme restando le competenze statali e regionali previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la possibilità per le regioni di stipulare apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi all'interno delle aree protette.

L'articolo 9 contiene sostanziali inasprimenti di pena per chi cagiona dolosamente o colposamente gli incendi, introducendo nel codice penale l'apposito articolo 423-bis. Sono previste come aggravanti il fatto che dall'incendio derivi pericolo per edifici o danno su aree protette e il verificarsi di disastro ecologico.

L'articolo 10, infine, elenca le norme abrogate dal disegno di legge.

Il Presidente Mario PEPE, conclusa la relazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 17 giugno.

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

(S. 2073): CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE. – *Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino*

(S. 2440) TAROLLI. – *Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento*

(S. 3308) Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri

(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo.

Il senatore Armin PINGGERA, *relatore*, riferisce che sono sottoposti alla Commissione tre disegni di legge, dei quali l'atto S. 3308 è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati lo scorso 29 maggio.

Si soffermerà quindi, soprattutto, su tale disegno di legge, nel quale sono confluiti i testi dei progetti di legge costituzionale presentati alla Camera. Esso tende, come già il titolo indica, a valorizzare la minoranza ladina nelle due province autonome

di Trento e di Bolzano e la minoranza di lingua tedesca nel Trentino in concreta attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, che prevede che la Repubblica tuteli con apposite norme le minoranze linguistiche. Egli ricorda che le popolazioni ladine abitanti sulle Alpi sono stanziati in varie regioni ed in particolare nel territorio altoatesino, in quello trentino e in quello bellunese, oltre ai retoromanzi del cantone dei Grigioni. Per quanto riguarda lo Stato italiano, vi è una fortissima disparità di trattamento tra i ladini delle varie regioni ed anche una forte disparità di trattamento della popolazione ladina nella regione Trentino-Alto Adige.

Tutte le proposte di legge in esame, pertanto, tendono a ridurre le differenze in atto tra i ladini in Alto Adige e quelli che abitano nel Trentino, per dare una più equilibrata e comunque migliore tutela su tutto il territorio regionale. La tutela dei ladini in Alto Adige è molto più accentuata di quanto non lo sia quella dei ladini nel Trentino. Uno degli scopi più evidenti del disegno di legge è di assicurare la presenza dei ladini negli organismi provinciali e regionali e di fornire più accentuate garanzie per la lingua e la cultura ladina. Le garanzie di tipo culturale e giuridico vengono estese anche alle minoranze germanofone dei Cimbri e dei Mòcheni in provincia di Trento, per le quali le modifiche dello statuto di autonomia costituiranno anche una importante valorizzazione e riconoscimento a livello dell'ordinamento costituzionale. Va senz'altro riconosciuto che il disegno di legge costituzionale in esame, che modifica alcuni articoli del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è certamente un passo importante in direzione della protezione delle minoranze linguistiche nella regione medesima.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 assicura che la provincia di Trento destini mezzi finanziari in misura idonea per la promozione della tutela e dello sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra, insediate nel territorio trentino.

L'articolo 2 aggiunge un'ulteriore comma all'articolo 25 del citato testo unico assegnando un seggio del collegio provinciale di Trento al territorio coincidente con i comuni di insediamento del gruppo linguistico ladino dolomitico di Fassa.

L'articolo 3 modifica gli articoli 30 e 32 del citato testo unico, nel senso di aumentare i vicepresidenti del consiglio regionale da uno a due e di prevedere, pur mantenendo fermo il principio secondo cui il presidente per metà della legislatura appartiene al gruppo di lingua italiana e per l'altra metà al gruppo di lingua tedesca, che con l'assenso della

maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco cui spetta in quel periodo la presidenza, possa essere eletto anche un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino. Siccome i vicepresidenti apparterranno a gruppi linguistici diversi da quello del presidente, è in sostanza garantito in futuro che un vicepresidente sarà sempre ladino, salvo nei casi in cui già il presidente è ladino.

L'articolo 4 assicura al gruppo linguistico ladino la rappresentanza nella giunta regionale. Si tratta di una modifica molto rilevante che costituisce una forte valorizzazione dei ladini.

L'articolo 5 aumenta a due i vicepresidenti del Consiglio provinciale di Bolzano e l'articolo 6 introduce la possibilità per l'elezione a presidente del Consiglio provinciale di Bolzano di un ladino (non si prevede altrettanto per il Trentino), quando il gruppo linguistico a cui spetterebbe la presidenza dà l'assenso alla nomina di un ladino a presidente del consiglio provinciale.

L'articolo 7 introduce la possibilità che il gruppo linguistico ladino possa essere rappresentato nella giunta provinciale anche in deroga alle rappresentanze proporzionali, e in tal caso, ove vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale, egli non può però nel contempo anche accettare la carica di presidente o di vicepresidente del Consiglio provinciale. Questa normativa trova applicazione soltanto nella provincia di Bolzano.

L'articolo 8 prevede la facoltà per i cittadini di impugnare presso il tribunale regionale amministrativo di Trento atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mòchena e cimbra residenti nella provincia di Trento.

L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 102 del testo unico ed assicura le tutele per le attività culturali delle minoranze ladine, mòchene e cimbre nel Trentino, garantendo l'insegnamento della lingua e della cultura delle minoranze suddette.

Il disegno di legge in esame reca quindi notevoli modifiche allo Statuto della regione del Trentino-Alto Adige ed all'assetto costituzionale delle province autonome di Trento e di Bolzano, aumentando significativamente la tutela della popolazione ladina nella provincia di Bolzano ma recando anche notevoli miglioramenti per le minoranze linguistiche nel Trentino.

Il relatore ricorda che il trattato De Gasperi-Gruber riconosceva agli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano ed a quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, quelle tutele e quelle garanzie di uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana dirette a salvaguardare lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. Proprio su tale accordo annesso al trattato di pace di Parigi venne basata anche l'autonomia concessa alla popolazione del Trentino. Egli è dell'avviso, quindi, che sia anche urgente potenziare la tutela delle popolazioni ladine e, quelle di lingua tedesca nel Trentino, e aumentare la tutela per gli abitanti di lingua ladina in entrambe le province. Siccome per il tardo autunno nella regione Trentino-Alto Adige è prevista l'elezione del Consiglio regionale e con ciò anche quella dei Consigli provinciali, giudica utile e importante varare la legge costitu-

zionale in esame in tempo utile per renderla applicabile per le suddette elezioni. Il relatore propone pertanto alla Commissione di concedere un parere favorevole per il disegno di legge e di raccomandare un *iter* preferenziale per il varo della normativa in esame.

Per quanto attiene al disegno di legge S. 2440, di iniziativa del senatore Tarolli, il relatore rileva che esso prevede all'articolo 1 la formazione di un seggio nel collegio di Bolzano da attribuire con il sistema maggioritario. Ciò non tiene conto del fatto che nella provincia di Bolzano è prevista la dichiarazione di appartenenza linguistica e pertanto tale meccanismo non è necessario per l'elezione di un consigliere regionale ladino, mentre in Trentino, ove non è prevista analoga dichiarazione di appartenenza, ciò è necessario per rendere probabile l'elezione di un consigliere ladino. Infine, si prevede che alla carica di presidente del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Bolzano vi sia un avvicendamento ogni venti mesi così da assicurare l'accesso alla presidenza ai tre gruppi linguistici. Si prevede inoltre che la scelta del vicepresidente vicario avvenga sulla base dell'anzianità, criterio che il relatore giudica troppo rigido rispetto a quello che rimette la scelta al presidente. In conclusione egli ritiene complessivamente preferibile il testo già approvato dalla Camera.

Il deputato Riccardo MIGLIORI sottolinea la delicatezza del compito affidato alla Commissione quando la modifica degli statuti speciali coinvolge il profilo della legislazione elettorale. Nel ricordare come nel caso dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia non fu possibile intervenire con le conseguenze, in termini di difficoltà istituzionale, ora rese evidenti dalle elezioni appena svoltesi, giudica errato proporre una corsia preferenziale a favore della modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e non farlo, invece, per lo statuto sardo. I due progetti di legge costituzionale devono, a suo avviso, procedere di pari passo. Ritiene inoltre opportuno svolgere audizioni degli esponenti della regione Trentino-Alto Adige su due questioni meritevoli di approfondimento: anzitutto, il problema del rapporto tra l'istituzione di un collegio *ad hoc* per taluni comuni del Trentino e il sistema elettorale di tipo proporzionale, che potrebbe risultare surrettiziamente modificato in senso maggioritario; inoltre, l'esigenza di garantire una completa parità di trattamento ai ladini nell'accesso alla carica di presidente delle assemblee consiliari, una volta riconosciuta l'esistenza di tre gruppi linguistici. Su tali questioni ribadisce la sua richiesta di procedere ad apposite audizioni.

Il senatore Armin PINGGERA, *relatore*, rileva che il disegno di legge S. 3308 è già stato con larga maggioranza approvato dalla Camera, dopo approfondito esame in commissione; tale circostanza giustifica la sua richiesta di un *iter* particolarmente spedito.

Il deputato Eugenio DUCA osserva che l'esame del disegno di legge costituzionale di modifica dello statuto della regione Sardegna è stato rinviato proprio sulla base di una richiesta del collega Migliori. Nel ri-

badire che il disegno di legge S. 3308 è già stato approvato da un ramo del Parlamento in un testo che oltretutto unifica diversi progetti di legge costituzionale, giudica necessario procedere celermente nell'esame, senza peraltro con ciò pregiudicare l'*iter* della modifica dello statuto sardo.

Il deputato Mario VALDUCCI osserva che, come ha dimostrato il caso del Friuli-Venezia Giulia, è necessario che il Parlamento agisca con la massima tempestività laddove si riscontri l'esigenza di assicurare alle regioni la formazione di esecutivi stabili. Ritene quindi necessario esaminare tempestivamente sia la proposta di modifica dello statuto sardo, per la quale si è in presenza di un'unica iniziativa legislativa, sia i disegni di legge di modifica dello statuto del Trentino-Alto Adige, rispetto ai quali condivide la richiesta di un approfondimento tramite apposite audizioni.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, senza entrare nel merito delle particolari questioni sollevate con riferimento alla modifica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ritiene che anche l'esame del disegno di legge costituzionale di modifica dello statuto della regione Sardegna debba procedere senza perdite di tempo.

Il senatore Giorgio BORNACIN si associa alla richiesta formulata da altri colleghi in ordine allo svolgimento di audizioni con i rappresentanti della regione Trentino-Alto Adige.

Il Presidente Mario PEPE, nel ritenere accoglibile la richiesta di svolgimento delle audizioni, su cui conviene la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(S. 3194) DE CAROLIS. – Legge quadro per l'artigianato

(Parere alla 10^a Commissione del Senato) (Rinvio dell'esame)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a causa dell'indisponibilità del relatore Guido Dondeynaz, l'esame del disegno di legge in titolo è rinviato alla seduta di domani 17 giugno alle 13,30.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Sull'ordine dei lavori
(A007 000, B26^a, 0006^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI comunica che il Sottosegretario per gli affari esteri Fassino ha dato la sua disponibilità ad essere presente domani alle ore 14,30, essendo precedentemente occupato in impegni di Stato. Propone pertanto di rinviare il secondo punto all'ordine del giorno alla seduta di domani, alle ore 14,30.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B26^a, 0017^o)

Il Presidente Fabio Evangelisti avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Esame del documento conclusivo

(Inizio dell'esame e conclusione)
(R048 000, B26^a, 0001^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI svolge una relazione introduttiva, ricordando che il documento in esame conclude la seconda fase dell'indagine conoscitiva svolta dal Comitato.

La prima fase si è conclusa il 26 ottobre, con l'integrazione dell'Italia nel sistema di informazione Schengen (SIS) e con l'abbattimento delle frontiere aeroportuali (salvo le temporanee eccezioni del Belgio e dei Paesi Bassi). In quella occasione il Comitato ha approvato un primo documento che ha fatto il punto della situazione del lavoro svolto, ripercorrendo le tappe essenziali dell'*iter* di applicazione degli accordi di Schengen, tracciando un quadro del Sistema di informazione Schengen, del ruolo dell'Autorità comune di controllo, dello stato dei controlli alle frontiere italiane, con riferimento anche alla questione dell'immigrazione e della incorporazione dell'*acquis* di Schengen nell'Unione europea.

A partire dal 26 ottobre è iniziata altresì una nuova fase che ha completato l'integrazione dell'Italia nell'area Schengen, con la soppressione, al termine di un periodo di transizione conclusosi il 31 marzo ultimo scorso, dei controlli anche alle frontiere terrestri e marittime. La libera circolazione delle persone è oggi dunque una realtà la cui realizzazione può senz'altro attribuirsi a Schengen, ed è su questo ed altri temi, che illustrerà il senatore Moro, che si conclude l'indagine conoscitiva.

Dopo l'illustrazione del documento da parte del senatore MORO, che sottolinea l'importanza di coniugare la libera circolazione delle persone con adeguati *standard* di sicurezza per i cittadini, l'onorevole DE LUCA dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto.

Interviene altresì il senatore PETRUCCI che dichiara voto favorevole, sottolineando l'importanza di considerare il dibattito odierno non solo come una conclusione dell'attività svolta ma anche un'utile occasione per valutare le prospettive di lavoro del Comitato.

Dopo un intervento del senatore GIARETTA, che dichiara voto favorevole a nome del gruppo del partito popolare il Presidente Evangelisti, nell'esprimere apprezzamento anche agli uffici per il lavoro svolto, pone in votazione il documento in titolo.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

85^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2735) ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere di nulla osta.

(1073) CIMMINO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

(2537) CAPONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

(Parere alla 10^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza del relatore designato Pinggera, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(799) BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa, limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza della relatrice designata Dentamaro, l'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito è rinviato alla seduta successiva.

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del disegno di legge: per quanto di competenza, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(3116) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(Parere alla 13ª Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Lubrano Di Ricco, l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3335) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE illustra il contenuto del provvedimento in titolo e osserva che occorrerebbe valutare se richiedere il parere alla 4^a Commissione sull'utilizzazione in difformità del Fondo speciale, ivi previsto.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(2793-B-bis) Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (risultante dallo stralcio – deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore MARINO sottolinea che si tratta di un disegno di legge recante delega al Governo per la revisione dell'imposta sugli spettacoli

e dell'imposta sui giuochi di abilità e concorsi pronostici, già approvata dal Senato – in quanto contenuta nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998 – stralciata in seconda lettura presso la Camera dei Deputati e approvata ora dall'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1, comma 4, dispone che dall'attuazione della delega non risultino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e i criteri di delega, comprensivi delle modifiche apportate dalla Camera, sembrano presentare quei margini di flessibilità per la definizione delle basi imponibili e per la misura delle aliquote, necessari a garantire l'invarianza dell'onere a carico dello Stato; al riguardo sarebbe, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sul disegno di legge in esame, precisando che i criteri indicati consentono un esercizio della delega coerente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3274) *Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni*

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta di un disegno di legge che definisce l'importo di mutui (554 miliardi circa) che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti per il finanziamento dei piani per l'edilizia scolastica con ammortamento a carico dello Stato; per quanto di competenza, si rileva che nelle più recenti autorizzazioni a contrarre mutui con oneri a carico del bilancio dello Stato, viene generalmente indicato l'onere complessivo per lo Stato, senza indicare l'importo dei mutui autorizzati, il cui ammontare dipende dal saggio dell'interesse. Pur essendo il saggio della Cassa depositi e prestiti determinato con decreto ministeriale e quindi noto, sarebbe più opportuno riformulare il disegno di legge in tal senso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore e propone una riformulazione del primo periodo del comma 1.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sia soppresso l'importo complessivo di mutui che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere, rimanendo indicato esclusivamente l'onere complessivo a carico dello Stato.

(1375-1775-2129 e 2204) Emendamenti al Testo unificato: *Legge quadro sul sistema fieristico*

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione ha formulato, in data 2 giugno 1998, parere contrario sugli articoli 7 e 10 (limitatamente ai commi 3 e 4). Sono stati trasmessi successivamente gli emendamenti 10.10, 7.16 e 7.17, finalizzati a modificare il testo per superare tali contrarietà. Con riferimento all'emendamento 10.10, osserva che in esso sono stati soppressi i commi 3 e 4 dell'articolo 10, mentre il comma 2 è stato modificato, prevedendone una specifica copertura finanziaria. Occorrerebbe acquisire elementi sulla congruità della quantificazione degli oneri o riformulare il comma 2 al fine di chiarire che gli atti esenti da imposizioni sono esclusivamente quelli di trasformazione degli enti in società, che non avrebbero avuto luogo in mancanza della nuova normativa. In tale caso, non si renderebbe necessaria la copertura finanziaria della norma.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sugli emendamenti 7.16 e 7.17. Esprime, peraltro, avviso contrario sull'emendamento 10.10 – in particolare in relazione alla formulazione del comma 2 – in quanto, configurando agevolazioni dirette ad una platea potenzialmente ampia di beneficiari, comporterebbe una rilevante perdita di gettito; infatti, essa, oltre a indicare genericamente i soggetti cui viene concessa l'agevolazione, prevede una esenzione fiscale nei casi di acquisizione del patrimonio degli enti. Ritene, invece, preferibile una formulazione, come quella prevista dall'articolo 10, comma 2, del disegno di legge in titolo, che limiti le agevolazioni agli atti di trasformazione.

Il relatore AZZOLLINI propone, quindi, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 7.16 e 7.17, osservando che la loro approvazione consentirebbe di superare il parere contrario sull'articolo 7 precedentemente espresso dalla Sottocommissione; propone, altresì, di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 10.10.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

(3237) Emendamenti al disegno di legge: *Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato*

(Parere alla 8ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso il 10 giugno.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 10 giugno ha rinviato l'esame degli emendamenti al disegno di legge, per consentire, su richiesta del Governo, un approfondimento delle implicazioni finanziarie di alcuni emendamenti in materia pensionistica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver brevemente illustrato il contenuto delle proposte emendative, sottolinea che sia l'emendamento 2.0.1 che il subemendamento 2.0.1/1 non comportano effetti finanziari negativi sui bilanci degli enti previdenziali e dello Stato, anche tenendo conto che la ricostituzione delle posizioni assicurative non comporta effetti di tesoreria.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri (Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 26 maggio.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'esame sul testo allo scopo di approfondire le eventuali implicazioni finanziarie degli articoli 5 e 6, tenendo conto anche dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali. Al riguardo, segnala che la Commissione affari costituzionali ha formulato parere contrario sul disegno di legge, in considerazione delle violazioni alla autonomia regionale che vi sarebbero contenute; precisa, peraltro, che, poichè viene prevista una facoltà nell'esercizio delle funzioni, dal disegno di legge a suo avviso non derivano maggiori oneri a carico dei bilanci delle regioni.

Quanto agli emendamenti trasmessi, inoltre, segnala l'emendamento 6.1, che prevede lo svolgimento di attività di ricerche e iniziative da parte del Ministero per le politiche agricole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver confermato il parere contrario precedentemente formulato sugli articoli 5 e 6 del disegno di legge, esprime avviso contrario sull'emendamento 6.1, in quanto comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO osserva che il provvedimento, pur non imponendo obblighi a carico delle regioni in ordine alla attivazione delle procedure indicate, prescrive in modo estremamente dettagliato le modalità e le forme per l'esercizio delle funzioni regionali; l'imposizione di soluzioni organizzative uniformi non tiene conto della diversità delle realtà territoriali e non consente un uso efficiente

delle risorse. Occorre considerare, inoltre, che l'articolo 5 prevede precisi compiti per i comuni e le province.

Il relatore FERRANTE ribadisce che, poichè, a suo avviso, dal provvedimento non derivano oneri a carico dei bilanci delle regioni, esistono i presupposti affinché la Sottocommissione esprima parere di nulla osta.

La Sottocommissione delibera, infine, di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento.

(799) BEDIN ed altri: Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa, limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998

(Parere alla 11ª Commissione su articolo 4 e emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su testo; favorevole su emendamenti)

Il relatore FERRANTE sottolinea che sono stati trasmessi dalla Commissione di merito taluni emendamenti al disegno di legge in titolo, sui quali per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare. Segnala, peraltro, che sul testo del disegno di legge, a suo tempo approvato dalla Commissione e poi rinviato, limitatamente all'articolo 4, dall'Assemblea, la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta: tuttavia, si ritiene opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulle eventuali implicazioni finanziarie dell'articolo citato, che prevede l'applicazione, alle associazioni ed enti mutualistici, della disciplina delle società cooperative, in quanto compatibile. Ciò, in considerazione del fatto che l'originario parere di nulla osta sul disegno di legge risale al 1996 e che, da allora, sono intervenute modifiche normative, anche sulle organizzazioni senza scopo di lucro, che potrebbero aver determinato innovazioni rilevanti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'articolo 4, comma 2, in quanto l'applicazione delle disposizioni delle società cooperative agli enti mutualistici comporterebbe, secondo le valutazioni trasmesse dal Ministero delle Finanze, una perdita di gettito pari a circa 20 miliardi annui.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 4, comma 2; formula, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

67^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(2793-B-bis) Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(1073) CIMMINO: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna: rinvio dell'emissione del parere;

(2537) CAPONI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13^a Commissione:

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(2793-B-bis) Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).*

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo*

stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).

- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998 (3335) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove provincie (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (3234).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).
- Schema di decreto legislativo recante il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 8,30, 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. – Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 14,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) (3216).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 15

Procedure informazioni

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda sul monitoraggio del fabbisogno nei settori di spesa.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 9 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).*
- CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri).*
- SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina

fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (2793-B/bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni (n. 73).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (n. 74).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 15,30

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) (*approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università di Varese-Como (n. 273).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).

- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

in sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

II. Esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).
- MACONI ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).
- MANTICA ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).
- SELLA di MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).

II. Discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).
- BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CIMMINO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (1073).
- CAPONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (2537).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 15 e 20

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: discussione sulla proposta di documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) *(limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998)*.
- SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. – Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. – Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. – Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).

- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA ed altri. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SMURAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione della procedura in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).
 - Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (3352).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (3234).
- MICELE ed altri – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (n. 269).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 97/2/CE recante norme minime per la protezione dei vitelli (n. 270).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/25/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (n. 271).

Materie di competenza

Esame del seguente atto:

- Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 1996 e 1997 (*Doc. LIX, n. 1*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 13,30

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (AS. 1874).
- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (AS. 3194).

Comunicazioni del Presidente su possibili forme di collaborazione istituzionale con i consigli regionali.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 14,15

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 19

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:
Audizione del professor Mario Baldassarri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 14

Esame della proposta di testo definitivo di relazione all'Assemblea – ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica – sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 14

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen:

– Seguito dell'esame del documento conclusivo.

Esame dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia (ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 17 giugno 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministro delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI):

- Audizione della associazione di categoria degli operatori informatici, rappresentata in seno alla Confindustria.

